

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II Sent., 23-10-2007, n. 1719

I.C. S.p.a. c. Anas S.p.a.

CIRCOLAZIONE STRADALE

Circolazione stradale, in genere

Segnaletica

Circolazione stradale - Strade - In genere

In tanto è possibile che l'ente proprietario della strada autorizzi la realizzazione di nuovi passi carrabili o interventi di modifica tesi alla regolarizzazione di accessi veicolari già esistenti, ove gli stessi, ai sensi dell'art. 46, c. 1, del *D.P.R. n. 495/1992*, siano compatibili con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, nel senso, cioè, che essi sono subordinati alla verifica, tra l'altro, della correlazione funzionale, sotto il profilo urbanistico- edilizio, con un'area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli, nonchè presentino le caratteristiche tecniche descritte nel ripetuto art. 46.

FONTI

Massima redazionale, 2007

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati



T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 24-05-2011, n. 145

Eu. S.p.A. c. Comune di Piacenza e altri

CIRCOLAZIONE STRADALE

Circolazione stradale, in genere

CIRCOLAZIONE STRADALE - Strade

Il d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), all'art. 46, sancisce che la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente e che il passo carrabile deve essere realizzato in modo che sia almeno a distanza di 12 metri dalle intersezioni.

FONTI

Massima redazionale, 2011

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343

assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Modugno, 10/6/2015

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



Codice amministrazione: C_F262

Prot. Generale n: 0036624

Data: 28/07/2015 Ora: 12,19

Classificazione:

Spett.le

ALFONSI Rocco

Via Ravenna n. 28/30

NOTIFICA C.A.P. 70026 MODUGNO (BA)

OGGETTO: SOSPENSIONE EFFICACIA AMMINISTRATIVA DELLA S.C.I.A. Art. 19 L. 241/90 e s.m.i.

(articolo così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010) Segnalazione Certificata di Inizio

Attività n. fascicolo 222/2015 del 14/5/2015 Proprietà : ALFONSI Rocco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. fascicolo 222/2015 del 14/5/2015 n. prot. 22306 intestata a ALFONSI ROCCO, in qualità di proprietario, dell'immobile ubicato in Via Ravenna, n. 28/30 catastalmente individuata al Foglio di mappa 25 part.III n 1543 Sub 2, propone il seguente intervento: " Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito a Box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box ;

VISTE le risultanze della istruttoria tecnico – amministrativa espletata dal Tecnico Istruttore incarico Geom. Nicola Miccolis, dalla quale si rileva che:

- l'intervento in oggetto propone il frazionamento catastale e il cambio d'uso senza opere da deposito a box di porzione del piano seminterrato, al fine dell'ottenimento del passo carrabile;
- l'intervento in oggetto è in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i. in merito alla distanza di rispetto di 12 metri dall'incrocio più prossimo;

VISTI gli artt.4.4.1 delle N.T.A. del PRG vigente

VISTI gli artt.22 comma 3 lettera a) dell'art.10 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.



VISTI gli artt. 27 comma 1 e 68 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. recante Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia;
RICHIAMATO, l'art. 107 Decreto Legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Tutto ciò premesso,

SI DISPONE

LA SOSPENSIONE DELL' EFFICACIA AMMINISTRATIVA DELL' ISTANZA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' n. fascicolo 222/2015 del 14/5/2015 n. prot. 14/0572015 inerente l' immobile sito a Modugno per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate.

SI DIFFIDA

la SV. in indirizzo a non eseguire gli interventi edilizi di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. fascicolo 222/2015 del 14/5/2015 n. prot. 22306 ai sensi dell'art. 49 L.122/2010 e s.m.i.

Qualora i lavori richiesti risultassero già effettuati, sono da ritenersi non autorizzati, ai sensi dell' Art. 27 comma 2 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che disciplina la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia nel territorio comunale.

Si fa presente che alla suddetta comunicazione si darà seguito all'adozione delle procedure tecnico - amministrative prescritte dalla vigente normativa per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate.

SI INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

Cordiali saluti.

ISTRUTTORE TECNICO

Geom. Nicola Miccolis

Nicola Miccolis



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 AD INTERIM

Arch. Donato DINOIA

[Handwritten signature of Arch. Donato DINOIA]



TORN

COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

Servizio Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

Protocollo 53064

Modugno, 11.3. OTT. 2009

Al Dirigente VII Settore
Magg. Nicola Del Zotti

Al Dirigente III Settore
Ing. Emilio Petraroli

Al Funzionario Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci

Al Responsabile S.U.E.
Geom. Francesco Loiacono

Al Presidente della Commissione
Urbanistica

All'Assessore Lavori Pubblici

All'Assessore Polizia Municipale

All'Assessore Urbanistica ed Edilizia
Privata SEDE

Al Tecnici

Geom. Sergio Maiorano

Geom. Vincenzo Alfonsi

Geom. Giovanni Longo

Arch. Gaetano Ficarella

Oggetto: Trasmissione copia dell'originale del verbale di C.S.I. del 07.10.2009 e nota di trascrizione dello stesso.

Alla presente si allega copia fotostatica dell'originale del verbale di C.S.I. del 07.10.2009 e relativa nota di trascrizione.

Modugno 07.10.2009

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE II SETTORE
(ing. Giuseppe CAPRIULO)



COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

Servizio Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

Protocollo.....

Modugno, lì

TRASCRIZIONE DEL VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA del 22.09.2009

(Determina Dirigenziale II Settore n. 861 - reg. gen. Del 22.05.2003)

L'anno **duemilanove** il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 09:00, a seguito di apposita convocazione in atti prot. 0050829 del 02.10.2009, presso la sede del II Settore comunale alla Via Rossini n. 49, 1° piano, sono presenti:

- Il Dirigente II Settore Comunale: Ing. Giuseppe Capriulo;
- Il Dirigente III Settore Comunale: Ing. Emilio Petraroli;
- Il Dirigente VII Settore: Magg. Nicola Del Zotti;
- L'Assessore all'Urbanistica: Dott. Andrea Mercurio;
- L'Assessore ai Lavori Pubblici: Ing. Antonio Corriero;
- Il Funzionario Ufficio Legale: Avv. Cristina Carlucci;
- L'Assessore alla Polizia Municipale: Sig. Giuseppe Mangialardi;
- Il Responsabile Servizio Sportello Unico Edilizia: Geom. Francesco Loiacono;
- I Tecnici: Geom. Sergio Maiorano, Geom. Vincenzo Alfonsi, Geom. Giovanni Longo;

al fine di esprimere parere consultivo, ai sensi della Determina Dirigenziale II Settore n. 861 - reg. gen. Del 22.05.2003, su alcune istanze come da elenco

Assume la presidenza l'Ing. Giuseppe Capriulo - Dirigente II Settore; svolge la funzione di segretario il Geom. Sergio Maiorano.

Tutto ciò premesso alle ore 9:45 il presidente apre la seduta.

Il Dirigente II Settore dopo aver dato lettura del verbale di conferenza di Servizi interna di 09.06.2009 prot. 32633 del 16.06.09. Si passa all'esame dei progetti in ordine cronologico.

Si ribadisce preliminarmente che la possibilità di deroga scaturisce dalla impossibilità oggettiva di poter rispettare la distanza di ml 12 dalla intersezione, essendo questa la definizione applicabile al caso di specie di interclusione dell'immobile, così come già indicato nel parere reso in data 9.6.09 in atti.

1. Istanza di P. di C. n. 101/2008: l'esame del progetto evidenzia l'effettiva interclusione dell'immobile di che trattasi. Il Comandante, nella sua qualità, rilevato che l'innesto del passo carrabile al piano interrato, essendo su Via G.B. stella, ricade nella casistica di strada con scarso traffico, in considerazione dell'attuale stato di viabilità in termini di traffico. Per quanto concerne l'adozione di opportune prescrizioni al fine di garantire la sicurezza pubblica, si precisa che gli elaborati grafici debbano riportare le indicazioni del flusso veicolare, degli specchi parabolici, segnali acustici bitonali e luminosi adeguate anche per persone non vedenti. Di tale elaborato, il Dirigente dell'Urbanistica, ritiene debba far parte degli allegati grafici al P. di C. e se ne dovrà riportare esplicito riferimento in sede di agibilità atteso che la installazione dei presidi di sicurezza di che trattasi dovrà essere ad

→

esclusiva cura e spese del titolare del P. di C. su esclusiva condivisione del Comando di P.M. Si specifica che oltre alla installazione, il titolare del P. di C. e aventi causa, dovranno assicurare la efficienza nel tempo. Tale clausola dovrà esser riportata nell'autorizzazione all'esercizio del passo carrabile.

2. Istanza di P. di C. n. 105/08: l'esame del progetto evidenzia una similitudine della casistica con quella di cui al precedente progetto (punto 1). Per quanto concerne i box a quota di pino terra afferenti Via C. Sassi, il Dirigente VII Settore preliminarmente, tenuto conto che per il progetto di che trattasi, poiché l'esigenza in termini di parcheggio è stata soddisfatta a piano interrato, prescrive una destinazione che non consenta l'utilizzo di detti locali ad autoveicoli, così come della larghezza del varco che sia tale da non consentirne tale uso. Per quanto attiene al punto 2 della su richiamata C. di S. del 9/6/09, in relazione all'accesso carrabile per il piano interrato sulla Vi G.M. Pascale si esprime parer favorevole ricorrendo i medesimi elementi di cui al caso precedente e con le medesime prescrizioni.
3. Istanza di P. di C. n. 161/06: il progetto evidenzia l'esistenza di un passo carrabile ante-legem e non risulta esaminabile alla luce della intervenuta normativa del 1992 che diversamente risulterebbe immediatamente applicabile nel caso di modifica di ubicazione del passo carrabile rispetto a quella preesistente. Il Dirigente II Settore, in tal senso, invita il R. di P. a chiedere modifica progettuale in virtù dell'art. 20 del D.P.R. 380/01.

Il Presidente rilevato che si è adempiuto all'esame dell'ordine del giorno, sottopone all'esame della C.S.I. casi analoghi, dal punto di vista delle problematiche, attesa la necessità amministrativa di chiudere i procedimenti correlati.

4. Istanza di P. di C. n. 35/08: atteso che dall'esame del progetto, nonché dalla documentazione in atti, ivi compresa la memori presentata dalla parte a fronte dell'avvio di procedimento di diniego ex art. 10/bis - Lex 241/90, in atti prot. 41846 del 30/7/09, e a modifica della precedente nota di Comando di P.M. in atti prot. 47281 di 11/9/09, si ritiene che lo stesso ricada nella fattispecie di cui ai punti 1 e 2 della citata C.S.I. di 9/6/09, si esprime parere favorevole all'intervento alle medesime condizioni fornite all'esame delle precedenti pratiche edilizie. Il Dirigente II Settore dispone la revoca del provvedimento di diniego e consequenziale riesame della pratica.
5. Istanza di P. di C. n. 71/09: dall'esame di progetto non risulta sussistere il requisito, come sopra ritenuto necessario, di oggettiva interclusione dell'immobile rispetto alla pubblica via, ben sussistendo la possibilità di realizzazione del passo carrabile in posizione tale da garantire il rispetto della normativa vigente. Il Dirigente II Settore invita il R. di P. alla richiesta di modifica progettuale ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/01 che tenga conto di quanto su descritto.

Condiviso dagli altri componenti la Conferenza di Servizi Intera, il Dirigente II Settore dispone che tale interpretazione sia divulgata agli altri tecnici istruttori del II Settore, affinché applicata per casi futuri riconducibili a quelli in esame.

Letto, confermato e sottoscritto. Alle ore 11.15 si chiude la seduta.

NONO DI MILANO, IL GIORNO SETTE DEL MESE DI OTTOBRE, ALLE ORE 9:00, A SEGUITO DI
SITA CONVOCAZIONE IN ATI PROT. 0050829 DEL 02/10/2009, PRESSO LA SEDE DEL
ETTORE COMUNALE ALLA VIA ROSSINI N° 19, 1° PIANO, SONO PRESENTI:

DIRENTE II SETTORE COMUNALE: ING. GIUSEPPE CAPRIULO

DIRENTE III SETTORE COMUNALE: ING. EMILIO PETRADOL

DIRENTE VII SETTORE COMUNALE: MAG. NICOLA DEL ZOTTI

ASSESSORE ALL'URBANISTICA: DOT. ANDREA HEREDLO

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI: ING. ANTONIO CORRIERO

MEGLIONARIO UFFICIO LEGALE: AVV. CRISTINA CARLUCCI

ASSESSORE VII SETTORE COMUNALE: SIG. GIUSEPPE MANCIALARDI

RESPONSABILE S.O.E.: GEOM. FRANCESCO LOIACONO

FINE DI ESPRIMERE PARERE CONSULTIVO AI SENSI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE II SETTORE
361 - REG. GEN. DEL 22.05.2003, FU ALCUNE PRATICHE EDIFICATORIE DA ELENCO -
DE LA PRESIDENZA L'ING. GIUSEPPE CAPRIULO - DIRENTE II SETTORE, SVOLGE LA FUNZIONE
SEGRETARIO IL GEOM. SERGIO MALORANO.

TO CIÒ PREMESSO ALLE ORE 09:45 IL PRESIDENTE APRE LA SEDUTA.

DIRENTE II SETTORE, DOPO AVER DATO LETTURA DEL VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI
TERNA DEL 07.06.2009 PROT. 32633 DEL 16.6.09, SI PASSA ALL'ESAME DEI PROGETTI IN
LINE CRONOLOGICI:

di C. n° 101/08: SI RIBANISCE PRELIMINARMENTE CHE LA POSSIBILITÀ DI DEROGA SCATURISCE
DALLA IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA DI POTER DISPERARE LA DISTANZA DI
- 12 DALLA INTERSEZIONE, ESSENDO QUESTA LA DEFINIZIONE APPLICABILE AL CASO IN SPECIE
INTERELUSIONE DELL'IMMOBILE, COME GIÀ INDICATO NEL PARERE RESO IN DATA 9.6.09
ATI.

di C. n° 101/08: L'ESAME DEL PROGETTO EVIDENZIA L'EFFETTIVA INTERELUSIONE DELL'IMMOBILE
DI CHE TRATTA. IL COMANDANTE, NELLA SUA QUALITÀ, RIBEVATO CHE L'INNESSO DEL
SO CARRABILE AL PIANO INTERDATO, ESSENDO SU VIA G. B. STELLA, RICADE NELLA CATEGORIA
STRADA CON SCARSO TRAFFICO, IN CONSIDERAZIONE DELL'ATTUALE STATO DI VIABILITÀ IN
MINI DI TRAFFICO. PER QUANTO CONCERNE L'ADOZIONE DI OPPORTUNE PRESCRIZIONI AL
E DI GARANTIRE LA SICUREZZA PUBBLICA, SI PRECISA CHE GLI ELABORATI GRAFICI DEBBA
DETTARE LE INDICAZIONI DEL FLUSSO VEICOLARE, DEGLI SPECCHI PARABOLICI, SEGNALE
STICI. E LUMINOSI BITONALI E LUMINOSI ADEGUATE ANCHE PER PERSONE NON VEDENTI.
TALE ELABORATO, IL DIRIGENTE DELL'URBANISTICA, RITIENE DEBBA FAR PARTE DEGLI
EGATI GRAFICI DEL P.d.C. E SE NE DOVERA RIPORTARE ESPlicitO RIFERIMENTO IN
DI AGIBILITÀ AUTOSI COMUNQUE CHE L'INSTALLAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA
ME TRATTA DOVERA ESSERE AD ESCLUSIVA CURA E SPESA DEL TITOLARE DEL P.d.C.,
ESCLUSIVA CONDIVISIONE DEL COMANDO DI P.M. SI SPECIFICA CHE OLTRE ALLA
ALLAZIONE. IL TITOLARE DEL P.d.C. E QUALI CAUSA, DURANTE ASSICURANDO

BILITA' E' NELL'AUTORIZZAZIONE ALL'EserCIZIO DEL PASSO CARRABILE.

2. di C. 10/1/08: L'ESAME DEL PROGETTO EVIDENZIA UNA SIMILITUDINE DELLA CARATTERISTICA DELLA VIA DI CUI AL PRECEDENTE PROGETTO (PUNTO 1) - PER QUANTO CONCERNE I BOX A VOTI P.T. AFFERENTI VIA C. SASSI, IL DIRIGENTE VII SETTORE PRELIMINARMENTE, NUNTO CONTO CHE X IL PROGETTO DI CHE TRATTASI ^{POICHE'} L'ESISTENZA IN TERMINI DI PARCHEGGIO STATA SODDISFATTA A PIANO INTERBATO, PRESCRIVE UNA DESTINAZIONE INVERSA CHE IN CONSENZA L'UTILIZZO DI SPAZI LOCALI AD AUTOVEICOLI, COSI' COME DELLA REGOLEZZA DEL VAREO CHE SIA TALE DA NON CONSENTIRE TALE USO - E QUANTO ATTIENE AL PUNTO 2 DELLA SU RICHIAMATA C.d.S. del 9/6/09, IN AZIONE ALL'ACCESSO CARRABILE X IL PIANO INTERBATO SULLA VIA C.N. PASSARE, SI PUOTE' PARERE FAVOREVOLE ^{RICORRENDO I MEDESIMI ELEMENTI} ~~ALCUNE~~ NECESSARIE CONSIDERAZIONI DI CUI AL CASO PRECEDENTI CON LE MEDESIME PRESCRIZIONI.

2. di C. 16/1/08: L'ESAME DEL PROGETTO EVIDENZIA CHE, ATESO CHE L'ESISTENZA DI UN PASSO CARRABILE ANTE OGGETTO NON RISULTA ESAMINABILE ALLA LUCE DELLA INTERVENUTA ORIGINARIA DEL 1992 CHE INVERSAMENTE RISULTEREBBE IMMEDIATAMENTE APPLICABILE EL CASO DI MODIFICA DI UBICAZIONE DEL PASSO CARRABILE RISPETTO A QUELLA ESISTENTE - IL DIRIGENTE II SETTORE, IN TAL PENSO, INVITA L.R.d.P. A CHIEDERE MODIFICA PROGETTUALE IN VIRTU' DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 380/01.

PRESIDENTE RILEVATO CHE SI E' ADDEPIUTO ALL'ESAME DELL'ORAGINE DEL GIORNO, PROPOSTA ^{ALL'ESAME} ~~ALL'ESAME~~ DELLA C.S.I. CAS' ANACOGNI, DAL PUNTO DI VITA DELLE PRODUZIONI ESAME ATTESA LA NECESSITA' AMM.VA DI CHIUDERE I PROCEDIMENTI CORRELATI.

2. di C. 35/08: ATESO CHE DALL'ESAME DEL PROGETTO, NONCHE' DELLA DOCUMENTAZIONE IN ALI, VI COMPRESA LA MEMORIA PRESENTATA DALLA PARTE A FRONTE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DINIECO EX ART. 10/BI - LEX 241/90, IN ALI PROT. 41816 DEL 20/7/09 A MODIFICA DELLA PRECEDENTE NOTA DEL COMANDO PM IN ALI PROT. 47281 DEL 11/9/09, RICORDO RITIENE CHE LO STESSO PRAGA NECE FATTISPECIE DI CUI AI PUNTI 1.2.2 DELLA DATA C.d.S. del 9/6/09, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'INTERVENTO ALI DEDINE CONDIZIONI FORNITE ALL'ESAME DELLE PRECEDENTI PRATICHE EDUITE. IL DIRIGENTE II SETTORE ~~INVITA~~ DISPONE LA DEVOLTA DEL PROVVEDIMENTO DI DINIECO E INSEGUENZIALI RIESAME DELLA PRATICA.

1. ISTANZA DI P. di C. 71/08: DALL'ESAME DEL PROGETTO HA EVIDENZIATO LA POSSIBILITA' DI NON RISULTA SOSPENSIVO IL REQUISITO, COME SOPRA RITENUTO NECESSARIO E PRINCIPAL, DI OGGETTIVA INTERELUSIONE DELL'IMMOBILE RISPETTO ALLA PUBBLICA VIA, BEN SOSPENSIVO LA POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE DEL PASSO CARRABILE IN POSIZIONE TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. IL DIRIGENTE II SETTORE INVITA L.R.d.P. ALLA RICHIESTA DI MODIFICA PROGETTUALE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 380/01 CHE TENGA CONTO DI QUANTO SU DESCRITTO. PRO, CONFERTATO E SOSPENSIVO. ALI ORE 11:15 SI CHIUDE LA SEANTA.



STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASSO

AVV. SALVATORE BASSO

Patrocinanti presso le Magistrature superiori

P. IVA 04961900729

CORSO MAZZINI 134/B BARI, TEL. 0805741758-TELEFAX 0805792921

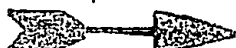
COMUNE DI
-°-3° SETTORE UTC
Prot. N. 0040709
26 AGO. 2015
Cat. Cias.
Sottofasc.

Bari, 26/08/2015

Raccomandata a mano

Ill.mo signor Responsabile
Servizio 4 – Assetto del Territorio
Città di Modugno
Via Rossini n. 49, 70026 Modugno

e per opportuna conoscenza



Ill.mo signor Responsabile
Servizio 5 – Lavori Pubblici / Manutenzioni /
Patrimonio
Città di Modugno
Via Rossini n. 49, 70026 Modugno

Scia n. 222/15

Miccolis

In presente procedimento è assegnato al senel
dell'art. 5 della L. 34/90 al dipendente Basso
Modugno, 7/4/15
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ill.mo signor Comandante
Corpo di Polizia Locale
Città di Modugno
Via G. Maranda n. 52, 70026 Modugno

Oggetto: signor Rocco Alfonsi - Nota Prot. n. 36624 del 28.07.2015 Servizio 4. – Assetto del Territorio "Sospensione efficacia amministrativa Segnalazione Certificata Inizio Attività n. fascicolo 222/2015 – Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito a Box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box"- Richiesta immediato annullamento.

Il sottoscritto avv. Salvatore Basso, con studio in Bari al Corso Mazzini 134/B, nella qualità di difensore del signor Rocco Alfonsi, residente in Modugno alla via Ravenna nn. 28/30 che sottoscrive la presente per adesione ed elegge domicilio presso lo scrivente ai fini della presente controversia, con la presente chiede l'immediato annullamento della Vs. nota rot. n. 36624 di sospensione della S.C.I.A. in oggetto, alla luce delle gravi irregolarità formali, procedurali e sostanziali che caratterizzano il provvedimento stesso e che qui di seguito si elencano ed analizzano:

- in primo luogo il provvedimento inibitorio è pacificamente tardivo, con il conseguente

X-SERV. 4 ASS. TERRIT.

consolidamento degli effetti S.C.I.A. alla luce dell'inutile decorso del termine di legge di gg. 30; ed infatti, la notifica di sospensione della S.C.I.A. prot. n. 36624 di cui in oggetto risulta protocollata in data 28/07/2015, spedita per Raccomandata il 31/07/2015 e ricevuta dall'Alfonsi il 04/08/2015, ben oltre il termine di giorni 30 di cui al DPR 380/2001 art. 23 e all'art. 19, comma 6 bis, della L. 241/1990;

- del tutto irrilevante all'uopo è, infatti, la (certamente anomala) data del 10.06.2015 indicata nell'atto sia **per la esclusiva rilevanza della data del protocollo elettronico**, cioè il di 28.07.2015, per ovvie ragioni di certezza giuridica (del resto il protocollo elettronico è stato istituito proprio a tal fine), sia per la natura **recettizia** dell'atto stesso, con la conseguente rilevanza della sola data di ricezione dell'atto stesso da parte dell'interessato;
- tale circostanza è ancor più grave ove si consideri che, tramite notifica con protocollo n. 34257 del 15/07/2015, è stata consegnata all'Alfonsi in data 22/07/2015 regolare autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile su via Ravenna 28, con elencazione delle ragioni per le quali l'autorizzazione stessa era concessa e tra queste ragioni figura la stessa S.C.I.A. di cui in oggetto, attestandone così la regolarità e la definitiva approvazione - pertanto, **la S.C.I.A. medesima è già stata ufficialmente e di fatto approvata dagli Uffici di competenza**, ben prima che ne fosse disposta la sospensione, tanto più la citata autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile su via Ravenna, 28 è stata sottoscritta dalla medesima persona fisica nelle funzioni di Responsabile del Servizio, anche se per Servizi differenti per competenza;
- si denuncia, inoltre, la omessa comunicazione di avvio del procedimento di poi definito con la Vs. nota prot. 36624, con conseguente, clamorosa, totale omissione del contraddittorio con il diretto interessato, comunicazione prevista **a pena di illegittimità** ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 ed assolutamente necessaria per la natura stessa del provvedimento - in tal senso la costante giurisprudenza amministrativa secondo la quale: *"Per giurisprudenza pacifica, la revoca, come anche l'annullamento, d'ufficio di un titolo edilizio richiede la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990, essendo essa*

un atto discrezionale suscettibile di ledere posizioni soggettive consolidate" (TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, sentenza 4.1.2013, n. 1);

- ulteriore sintomo di violazione del giusto procedimento e di totale contraddittorietà dell'azione amministrativa è rappresentato dalla circostanza che con Vs. nota prot. 23079 del 19.05.2015 ex art. 10 – bis l. 241/1990 era stata contestata al signor Alfonsi, solo ed unicamente la classificazione catastale "A2-Abitazione civile" dell'immobile di cui alla SCIA in oggetto e non si spiega, pertanto, come improvvisamente sia stato sollevato ex novo (e senza contraddittorio) il profilo della violazione della distanza minima dalla presunta intersezione;
- si evidenzia peraltro la incompetenza dell'ufficio sul punto contestato, trattandosi di profilo di competenza della Polizia Municipale, della quale occorre **quanto meno acquisire il relativo parere**;
- in particolare, con specifico riferimento a tale ultimo profilo, opportuno parere di competenza è stato già chiesto ed espresso favorevolmente dal Servizio di Polizia Locale in data 09/07/2015, Prot. n. 33395, allegato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile alla via Ravenna, 28, Prot. n. 34257 del 15/07/2015;
- le già gravi anomalie sopra elencate, che caratterizzano il procedimento, sono ancor più rilevanti ove solo si consideri **la totale infondatezza nel merito della contestazione** e la erronea e strumentale lettura data alla normativa in oggetto, in relazione allo stato dei luoghi ed alla ben diversa lettura della legge data dalla **costante giurisprudenza in materia**;
- infatti, l'art. 44 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, ai fini dell'articolo 22 del Codice della Strada, definisce per accessi, tra l'altro, le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico. (comma 1) - Tra gli accessi di cui poc'anzi, inoltre, si distinguono anche quelli a raso (comma 2) per i quali vale la definizione di intersezione di cui all'articolo 3 del C.d.S., articolo che definisce "area di intersezione" la parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico;

- in tali sensi il Consiglio di Stato che con sentenza n° 4974/2012 (che si allega per estratto), ha affermato che: *“Occorre preliminarmente evidenziare come, a norma della disciplina invocata (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) il concetto di “intersezione” si costruisce non in rapporto al dato formale della denominazione delle strade, ma in relazione al dato sostanziale dell’esistenza di due o più correnti di traffico. Infatti, l’art. 3 “Definizioni stradali e di traffico” della detta disciplina definisce “area di intersezione” quella “parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico”, come pure è “intersezione a raso (o a livello)” quella “area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse” (in senso conforme, peraltro, la recentissima pronunzia del Tar Puglia Lecce n° 1591/2015, che si allega alla presente);*
- essendo l’immobile oggetto della variazione in S.C.I.A. ubicato in Modugno in via Ravenna civ. 28, avendo il più vicino incrocio in via Bologna ed essendo entrambe le strade a senso unico, detto incrocio non serve da intersezione di due o più correnti di traffico ma svolge la funzione di diramazione dell’unico flusso veicolare di fatto esistente e permesso e, pertanto, l’art. 44 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 non può essere applicato;
- l’art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 non è applicabile relativamente al comma “2.a)”, circa il rispetto dei 12 metri dalle intersezioni, perché non trattasi di intersezione, come già illustrato innanzi e, peraltro, in osservanza dello stesso comma, l’accesso di cui trattasi è in ogni caso ben visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima, essendo molto ampio il punto di diramazione di via Bologna su via Ravenna; inoltre, in applicazione del comma “4”, per obiettive impossibilità costruttive e per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non essendo possibile arretrare l’accesso, è attivo un sistema di apertura automatica del cancello che delimita l’accesso stesso;

- l'art. 120 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 si riferisce, tra l'altro, alle norme da osservare nell'apposizione del relativo cartello di "Passo Carrabile", previa concessione dell'autorizzazione all'uso da parte dell'Ente proprietario della strada:

Alla luce di tali assorbenti, concorrenti e stringenti considerazioni in fatto e in diritto, si chiede l'immediato annullamento della Vs nota Prot. n. 36624 del 28.07.2015 Servizio 4 – Assetto del Territorio - Sospensione efficacia amministrativa Segnalazione Certificata Inizio Attività n. fascicolo 222/2015 – espressamente avvertendo che, in caso contrario, si adiranno tutte le competenti autorità giurisdizionali in relazione ai diversi ma concorrenti profili di illegittimità del citato provvedimento e con espressa riserva di adottare le più opportune iniziative in relazione sia al danno patrimoniale, che subisce l'immobile a causa del provvedimento inibitorio in oggetto, che al danno morale che ha inevitabilmente subito il signor Alfonsi, a causa della dir poco contraddittoria ed anomala gestione della pratica da parte dei funzionari responsabili, così come esposta. Si resta comunque in attesa di espresso riscontro nel termine di 30 gg. dal ricevimento ex art. 2 legge 241/1990 e 328, II° comma, c.p..

Distinti Saluti.

Avv. Salvatore Basso

Per adesione

Rocco Alfonsi

Allegati:

- sentenza Tar Puglia Lecce n. 1591/2015;
- estratto sentenza Consiglio di Stato 4974/2012.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 4353 del 2007, proposto dal Comune di Gallarate, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ercole Romano e Guido Bardelli, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, presso l'avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n. 5, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Luigia Mistrangioli e Giovanna Mistrangioli, in qualità di eredi dell'originaria ricorrente Rita Tonetti, rappresentate e difese dagli avv.ti Grazia Pasotti e Guido Francesco Romanelli, ed elettivamente domiciliate presso quest'ultimo in Roma, via Cosseria n. 5, come da procura speciale in calce all'atto di costituzione; Giuliana Maria Angela Mistrangioli e Giovanni Mistrangioli, in qualità di eredi dell'originaria ricorrente Rita Tonetti, non costituite in giudizio;

nei confronti di

S.T.I.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Giovannelli, ed elettivamente domiciliata, unitamente al

difensore, presso l'avv. Manfredi Bettoni in Roma, via Barberini n. 29, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

sul ricorso in appello n. 4390 del 2007, proposto da S.T.I.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Giovannelli, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l'avv. Manfredi Bettoni in Roma, via Barberini n. 29, come da mandato in calce al ricorso introduttivo;

contro

Luigia Mistrangioli e Giovanna Mistrangioli, in qualità di eredi dell'originaria ricorrente Rita Tonetti, rappresentate e difese dagli avv.ti Grazia Pasotti e Guido Francesco Romanelli, ed elettivamente domiciliate presso quest'ultimo in Roma, via Cosseria n. 5, come da procura speciale in calce all'atto di costituzione; Giuliana Maria Angela Mistrangioli e Giovanni Mistrangioli, in qualità di eredi dell'originaria ricorrente Rita Tonetti, non costituite in giudizio;

nei confronti di

Comune di Gallarate, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4353 del 2007:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, n. 3006 del 19 dicembre 2006;

quanto al ricorso n. 4390 del 2007:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, n. 3006 del 19 dicembre 2006;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Ercole Romano e Ludovica Franzin, su delega di Guido Francesco Romanelli, Manfredi Bettoni, su delega di Tiziano Giovanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4353 del 2007, il Comune di Gallarate propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, n. 3006 del 19 dicembre 2006 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Rita Tonetti per l'annullamento della concessione edilizia n. 64 del 18 giugno 2001, rilasciata alla originaria controinteressata S.T.I.E. s.p.a. per la costruzione di due fabbricati ad uso stazione autolinee e alloggio custode.

La vicenda in scrutinio nasce dal momento in cui il Comune di Gallarate ha adottato e approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 23/1997, un piano di recupero, in variante al piano regolatore generale, per la realizzazione della nuova stazione autolinee nella zona di Piazza San Lorenzo - via Ferrai (deliberazioni 27.12.1999 n. 158 e 27.7.2000 n. 194).

L'originaria ricorrente, comproprietaria di aree edificate site in via Ferrai-via Trieste, individuate in catasto ai mappali 1344-730-6812-6813-6814, ha impugnato il piano di recupero con ricorso che il T.A.R. ha dichiarato inammissibile (sentenza 10.6.2002 n. 2447) per omessa notifica ai controinteressati (promotori del piano di recupero e alle cooperative cessionarie dei lotti compresi nel piano stesso).

Su istanza della S.T.I.E. il Comune ha quindi rilasciato la concessione edilizia 18 giugno 2001 n. 64 per la realizzazione di due fabbricati, destinati a stazione autolinee e alloggio custode.

Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato la concessione per i seguenti motivi:

- illegittimità derivata dai vizi del piano di recupero (tuttora sub judice), il quale imprime alle aree del lotto B una destinazione (produttiva) contrastante con quella (residenziale) prevista dallo strumento urbanistico generale (primo motivo);
- violazione della normativa in materia di prevenzione incendi (decreti 1 febbraio 1986 e 16 febbraio 1982 del Ministero dell'interno; d.p.r. 12 gennaio 1998 n. 37), in quanto il progetto, comprendendo la realizzazione di cisterne di carburante interrate e di un distributore di gasolio, doveva essere sottoposto al controllo preventivo dei Vigili del fuoco, e non già esentato da tale verifica (secondo motivo);
- violazione delle norme sulle distanze dalla ferrovia (artt. 49, 52, 60 d.p.r. 14 luglio 1980 n. 753), essendo la recinzione e la stazione autolinee edificati a distanza non regolamentare dai binari, senza che risulti chiesta, né concessa dall'Ente Ferrovie alcuna deroga al rispetto delle distanze minime (terzo motivo);
- violazione del regolamento edilizio (art. 40 e art. 38 comma 5.1) in quanto una strada del comparto, che dà accesso a proprietà diverse, presenta un calibro (mt 4) inferiore a quello minimo (mt 6) previsto per le strade private e comunque inferiore alla larghezza minima (mt 4,5) prescritta per i passaggi carrabili (quarto motivo);
- violazione della normativa sui parcheggi (art. 41-sexies legge 17 agosto 1942 n. 1150; art. 7 punto 8 e art. 28 n.t.a.; art. 22 l.r. Lombardia 15 aprile 1975 n. 51), in quanto, a parte un "deposito cicli", il progetto non prevede spazi di parcheggio per autoveicoli fruibili dagli utenti, dal personale dipendente della stazione autolinee, o dagli avventori del bar (quinto motivo);
- violazione del codice della strada [art. 46, comma 2, lett. a), d.lgs. 16- dicembre 1992 n. 495] in quanto il passocarrabile per ingresso autobus, sboccando direttamente nell'intersezione tra via Beccaria e via Forni, non rispetterebbe la distanza minima di 12 metri da detta intersezione (sesto motivo);

- violazione della normativa relativa al verde traspirante (art. 7 n.t.a.) e di quella relativa alla superficie scoperta e drenante nelle zone destinate a insediamenti produttivi o commerciali (art. 3.2.3. Regolamento di igiene), essendo la relativa dotazione (100 mq di aiole concentrati sul lotto A) largamente al di sotto delle quote minime prescritte - rispettivamente - per il verde traspirante (1/5 del lotto edificabile) e per la superficie drenante (15% dell'area di pertinenza) (settimo motivo);

- violazione dell'art. 6, comma 1, lett. d), legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), in quanto il rilascio della concessione edilizia non è stato preceduto da uno studio previsionale relativo all'impatto acustico derivante dal movimento continuo dei mezzi di autotrasporto (ottavo motivo);

- violazione del p.r.g. e delle n.t.a., giacché la stazione autolinee (lotto B del piano di recupero) è stata illegittimamente localizzata in zona B I centrale intensiva residenziale "X", ove sono ammessi solo insediamenti residenziali e attività accessorie compatibili (negozi, esercizi pubblici, attività professionali, ecc), con esclusione di ogni attività produttiva (nono motivo).

Costitutosi il Comune di Gallarate, il T.A.R. provvedeva con sentenza non definitiva n. 633 del 21 marzo 2006 a dichiarare - dichiara inammissibili il primo e il nono motivo di ricorso, nonché il motivo dedotto con la memoria finale, disponendo nel contempo adempimenti istruttori a carico del Comune di Gallarate. A ciò adempiuto, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, in relazione ai motivi n. 3, n. 5 e n. 6, in carenza di prova contraria fornita dal Comune.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l'errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, in relazione alla legittimità del proprio operato.

Nel giudizio di appello, si sono costituite Luigia Mistrangioli e Giovanna Mistrangioli, in qualità di eredi dell'originaria ricorrente Rita Tonetti, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via graduata, rigettare il ricorso.

Si costituiva altresì la S.T.I.E. s.p.a., la quale impugnava peraltro autonomamente la stessa sentenza con ricorso iscritto al n. 4390/2007. Anche in questo secondo giudizio di appello, si sono costituite Luigia Mistrangioli e Giovanna Mistrangioli, in qualità di eredi dell'originaria ricorrente Rita Tonetti, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via graduata, rigettare il ricorso.

I due appelli venivano trattati congiuntamente e, dopo un primo rinvio dato all'udienza del 26 giugno 2007, all'udienza del 25 settembre 2007, l'istanza cautelare veniva con ordinanza n. 4868/2007, in relazione al ricorso n. 4353/2007, e con ordinanza n. 4871/2007, in relazione al ricorso n. 4390/2007.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2012, i ricorsi sono stati congiuntamente discussi ed assunti in decisione.

DIRITTO

omissis

4.- Con l'ultimo motivo di appello, viene gravata la sentenza in relazione all'accoglimento del sesto motivo del ricorso introduttivo, con cui si era lamentata la violazione del codice della strada, relativamente alle distanze dei passi carrabili dall'intersezione tra la via Beccaria e la via Ferni.

Le appellanti evidenziano che, contrariamente a quanto affermano in sentenza, i due passi carrabili di ingresso e uscita degli autobus posti in fregio alla via Ferni devono considerarsi posizionati ad una distanza di 12 metri l'uno dall'altro, come richiesto dalle norme invocate, in quanto la via Beccaria non era un'intersezione della via Ferni, ma la prosecuzione della stessa via Beccaria con un'altra denominazione.

4.1. - La doglianza è fondata e va accolta.

Occorre preliminarmente evidenziare come, a norma della disciplina invocata (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") il concetto di intersezione si costruisce non in rapporto al dato formale della denominazione delle strade, ma in relazione al dato sostanziale dell'esistenza di due o più correnti di traffico. Afferma, infatti, l'art. 3 "Definizioni stradali e di traffico" della detta disciplina che si definisce "area di intersezione" quella "parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico", come pure è "intersezione a raso (o a livello)" quella "area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse".

Come si appalesa dagli atti e dalle planimetrie allegate al ricorso, nel caso in specie non è rinvenibile alcuna diversa corrente di traffico che tra le due strade, denominate via Fermi e via Beccaria. Effettivamente, dal punto di vista delle correnti veicolari, la strada si presenta unica, con una diversa denominazione in rapporto a due diversi segmenti, senza che ciò possa far individuare una ragione concreta per l'applicabilità dell'art. 46 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", stante l'inconfigurabilità di un intersezione.

5. - omissis

6. - Gli appelli riuniti vanno quindi accolti. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dispone la riunione degli appelli n. 4353 del 2007 e n. 4390/2007;

2. Accoglie gli appelli riuniti n. 4353 del 2007 e n. 4390/2007 e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, n. 3006 del 19 dicembre 2006, respinge il ricorso di primo grado;

3. Condanna Luigia Mistrangioli, Giovanna Mistrangioli, Giuliana Maria Angela Mistrangioli e Giovanni Mistrangioli, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Gallarate e a S.T.I.E. s.p.a. le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, in favore di ognuna delle parti resistenti e controinteressate costituite, in €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Anna Leoni, Presidente FF

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2012

IL SEGRETARIO

N. 01591/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01601/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2014, proposto da:
Giovanni Sportelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Giannini e Alessandro
Gaetani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Lecce, Via Sagrado-6;

contro

Comune di Taranto;

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale della Direzione Polizia Municipale del Comune di
Taranto prot. n. 54001 del 2.4.2014, notificata il successivo 9.4.2014, avente ad
oggetto il diniego di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta
per passo carrabile relativo al box auto individuato al numero civico 5/B di Viale
Virgilio in Taranto di pertinenza dell'appartamento di proprietà dell'Ing. Sportelli
sito in Taranto, Via Duca degli Abruzzi n. 114;

del parere del Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico della Direzione
Polizia Municipale del 20.3.2013 trasmesso alla Direzione Lavori Pubblici - Servizio

Manomissioni Stradali, Passi Carrabili, Sinistri ed Ascensori del Comune di Taranto con nota prot. n. 1485;

nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla collocazione del predetto segnale di divieto di sosta in corrispondenza del box auto ubicato al numero civico n. 5/B di Viale Virgilio in Taranto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 la dott.ssa Claudia Lattanzi e udito, nei preliminari, l'avv. D. Giannini, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, proprietario di un'unità abitativa e del pertinente box auto, ha impugnato la disposizione dirigenziale della Polizia Municipale del comune di Taranto, con la quale è stata negata l'autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta per passo carrabile relativo al proprio box auto, situato in Viale Virgilio n. 5/B, in quanto *"la distanza dall'intersezione stradale più vicina ... è di m. 7,50 inferiore a 12 mt. come sancito dal 2° comma lett. a dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada"*.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. falsa applicazione dell'art. 46, secondo comma, lett. a) d.P.R. 495/1992; falsa applicazione dell'art. 3, comma 26, d.lgs. 285/1992. 2. Eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento; contraddittorietà; difetto di motivazione. 3. Violazione dell'art. 43 NTA PRG

comunale; violazione dell'art. 41 sexies l. 1150/1942; illogicità e ingiustizia manifesta.

Sostiene il ricorrente: che nel caso in esame non vi è una intersezione tra due strade; che in corrispondenza del box sono state situate le strisce blu per parcheggio a pagamento in violazione dell'art. 158, comma 1, lett. f) codice della strada; che per gli altri box di pertinenza dello stesso fabbricato sono state rilasciate le autorizzazioni e che tutti distano meno di 12 metri dal supposto incrocio; che la predisposizione dei box si è resa necessaria dall'art. 43 NTA che ha sancito la necessità di posti per parcheggio.

Nella pubblica udienza del 29 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Secondo l'art. 3, comma 1, n. 37, del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), è definito passo carrabile *"l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli"*.

L'art. 44 del regolamento attuativo del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992) definisce gli accessi in questione, suddividendoli fra *"immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico"* e *"immissioni per veicoli da un'area privata alla strada di uso pubblico"*.

Il successivo art. 46 individua le caratteristiche tecniche degli accessi nelle strade urbane, prevedendo, in particolare, che i passi carrabili devono distare almeno dodici metri dalle intersezioni stradali e che, qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avviene direttamente dalla strada, l'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, dei veicoli in attesa di ingresso; nel caso in cui sia obiettivamente impossibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.

I comuni, infine, possono autorizzare deroghe alla distanza minima di dodici metri, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento.

La giurisprudenza ha precisato che, a norma del nuovo codice della strada il concetto di intersezione si costruisce non in rapporto al dato formale della denominazione delle strade, ma in relazione al dato sostanziale dell'esistenza di due o più correnti di traffico (Cons. St., sez. IV, 19 settembre 2012, n. 4794).

Infatti, l'art. 3 (Definizioni stradali e di traffico) definisce *"area di intersezione"* quella *"parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico"*, come pure è *"intersezione a raso (o a livello)"* quella *"area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse"*.

Nel caso in esame, non è rinvenibile alcuna diversa corrente di traffico tra le due strade, denominate via Duca degli Abruzzi e via Virgilio, posto che da via Virgilio si può solo svoltare a sinistra verso Via Duca degli Abruzzi, per l'unico senso di circolazione consentito, in modo tale da non determinare un'intersezione stradale ma più propriamente una diramazione.

In sostanza, dal punto di vista delle correnti veicolari, la strada si presenta unica, con una diversa denominazione in rapporto a due diversi segmenti, senza che ciò possa far individuare una ragione concreta per l'applicabilità dell'art. 46 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, stante l'inconfigurabilità di un'intersezione.

È da rilevare poi che l'amministrazione, proprio davanti al box di cui si discute, ha previsto l'istituzione di un parcheggio a pagamento apponendo le strisce blu, con ciò confermando la non presenza di un'intersezione, posto che l'art. 158, comma 1, lett. f) del Codice della strada vieta la fermata e la sosta *"sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri"*.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio per giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 04974/2012REG.PROV.COLL.

N. 04353/2007 REG.RIC.



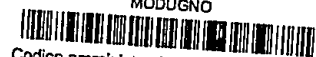
CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 – fax 080.5865343
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



Codice amministrazione: C_F262
Prot. Generale n: 0051797 P
Data: 23/10/2015 Ora: 12.30
Classificazione:

Modugno, lì 19 Ottobre 2015

Alla Responsabile del Servizio 4
Arch. Rosalisa Petronelli

Oggetto: Progetto di cambio d'uso senza opere di porzione del siminterrato da deposito a box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box". S.C.I.A. n. 222/2015 del 14/05/2015 - Proprietà: ALFONSI Rocco

RELAZIONE ISTRUTTORIA.

VISTA l'istanza di Permesso di Costruire n.161/2006 in atti prot. 0052262 del 31.10.2006;

VISTO il verbale di Conferenza di Servizi interna in atti prot.62949 del 25.11.2008 in cui si otteneva parere legale e si determinava la risoluzione delle problematiche riguardanti alcuni elementi progettuali del progetto di che trattasi, e precisamente:

Il progetto evidenzia l'esistenza di un passo carrabile ante-legem e non risulta esaminabile alla luce della intervenuta normativa del 1992 che diversamente risulterebbe immediatamente applicabile nel caso di modifica di ubicazione del passo carrabile rispetto a quella preesistente. Il Dirigente II Settore, in tal senso, invita il R. di P. a chiedere modifica progettuale in virtù della rt.20 del D.P.R. 380/01;

VISTO il parere motivato nonché proposta di provvedimento conclusivo redatto dal responsabile del Procedimento in data 02.12.2008 prot. n.64438;

VISTO l'invito ad apportare modifiche al progetto originario per il rilascio del Permesso di Costruire così come sancito dal comma 4, art.20 del D.P.R. 06.06.2001 n.380, in atti prot. 0001890 del 13.01.2009;

VISTO l'invito ad apportare modifiche al progetto originario per il rilascio del Permesso di Costruire così come stabilito dalla conferenza di servizi interna del 07.10.2009, giusta nota in atti prot. 0057835 del 05.11.2009;

VISTO la trasmissione dei nuovi elaborati grafici riportanti l'originaria posizione dell'accesso carrabile nonché della documentazione propedeutica al rilascio del titolo abilitativo, in atti prot. 0060361 del 19.11.2009;



VISTO il Permesso di Costruire n.49 del 06/05/2010 - pratica di P.di C. n.161/2006, con gli elaborati adeguati alle prescrizioni del verbale di Conferenza di Servizi interna in atti prot.62949 del 25.11.2008;

VISTA la S.C.I.A. n.186/2013 in atti prot. 22688 del 30.04.2013 consistente in: *Modifica della rampa carrabile, con realizzazione di un varco di accesso su via Ravenna e spostamento del vano di accesso pedonale, con conseguente cambio di destinazione d'uso del garage a deposito;*

VISTA la relazione tecnica, allegata alla S.C.I.A. n.186/2013 in atti prot. 22688 del 30.04.2013, a firma dell'ing. Delio Cota, che relazionava: " *Si precisa, in merito all'accesso carrabile, che essendo stata mutata la posizione del preesistente accesso e non avendo, il nuovo ingresso, i requisiti previsti dall'art.46 del D.P.R. 495/92, si modificherà la destinazione del locale accessibile dalla rampa da garage a deposito, non sussistendo l'obbligo di vincolo a parcheggio ex L. 122/89;*

VISTA la S.C.I.A. n. 222/2015 in atti prot. 22306 del 14.05.2015 consistente in: *Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito a Box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box;*

VISTO il parere negativo espresso dall'Ufficio di Polizia Locale in data 07/05/2015 prot. 0020794 che recita tra l'altro: " *tutto l'immobile, distinti in catasto al foglio 25 part. 1543, risulta essere di categoria A2 - Abitazione di tipo civile*" in atti prot. 23079 del 19.05.2015, comunicato dal Servizio 5 Lavori Pubblici al Sig. Alfonsi Rocco;

VISTO la Sospensione Efficacia Amministrativa della S.C.I.A. n. 222/2015 in atti prot. 22306 del 14.05.2015 rilevando: " *L'intervento in oggetto è in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 (artt.44, 46 e 120) " Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i. in merito alla distanza di rispetto di 12 metri dall'incrocio più prossimo;*

VISTA la richiesta di immediato annullamento Sospensione Efficacia Amministrativa della S.C.I.A. n. 222/2015 in atti prot. 22306 14.05.2015, in atti prot. 40709 del 26.08.2015;

TUTTO ciò premesso si ribadisce che:

- il titolo di cui alla S.C.I.A. n. 222/2015 in atti prot. 22306 del 14.05.2015 non può essere rilasciato in riferimento al D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 (artt.44, 46 e 120) " Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i. in merito alla distanza di rispetto di 12 metri dall'incrocio più prossimo", così come riportato nel Permesso di Costruire n.49 del 06/05/2010 - pratica di P.di C. n.161/2006, con gli elaborati adeguati alle prescrizioni del verbale di Conferenza di Servizi interna in atti prot.62949 del 25.11.2008;

Si trasmette la presente proposta, all'attenzione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERRITORIO Arch. Rosalisa Petronelli per le valutazioni del caso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Nicola Miccolis





CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 440 / 2016

Copia

RIFERIMENTI

PROPONENTE

ufficio Legale Contenzioso

DATA DI ADOZIONE

26/04/2016

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

02/05/2016

DATA DI PUBBLICAZIONE

Da: 09/05/2016

A: 23/05/2016

OGGETTO: PROC. ALFONSI ROCCO C/ COMUNE DI MODUGNO -
RG. N.1337/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA
N.1545/2015 DEL TAR PUGLIA - BARI.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: PROC. ALFONSI ROCCO C/ COMUNE DI MODUGNO - RG. N.1337/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1545/2015 DEL TAR PUGLIA - BARI.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. - CONTENZIOSO

Premesso che:

- con ricorso notificato in data 14.10.2015 prot. n.49533, il sig. Alfonsi Rocco, conveniva in giudizio il Comune di Modugno dinanzi al Tar Puglia - Bari, in persona del Sindaco p.t., per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari, del provvedimento di cui alla nota n.36624 del 28.07.2015 a firma del Responsabile del Servizio 4° - Assetto del Territorio, avente ad oggetto "sospensione di efficacia della SCIA - art. 19 L. 241/1990 e s.m.i. - cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito a box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box" e di ogni altro atto amministrativo;
- con nota del 19.10.2015 prot. n.50267, l'Ufficio Legale ha trasmesso copia del ricorso al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio con invito a far pervenire adeguata relazione e documentazione in tempo utile per gli opportuni adempimenti conseguenziali;
- con nota del 23.10.2016 prot. n.51813 il Responsabile del Servizio 4° - Assetto del Territorio ha inviato relazione istruttoria e relativa documentazione;
- in data 14.12.2015 prot. n.61405 del 15.02.2015, da parte della cancelleria del Tar Puglia - Bari, è stata notificata a questo Ente sentenza n.1545/2015, munita di formula esecutiva, con la quale lo stesso Tar, ha accolto il ricorso e, per l'effetto ha annullato il provvedimento di cui alla nota n.36624 del 28.07.2015 del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, ordinando all'Ente che la presente sentenza sia eseguita e condannando lo stesso Comune di Modugno, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali liquidati in Euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA, CAP e rifusione del contributo unificato;
- con nota del 05.01.2016 prot. n.299, già anticipata a mezzo di mail del 24.06.2014, l'Avvocatura Comunale ha trasmesso copia della sentenza n.1545/2015 al Responsabile del Servizio 4° - Assetto del Territorio per gli adempimenti di competenza, ove del caso, a segnalare eventuali motivi di impugnazione della stessa;
- nessun riscontro è mai pervenuto in merito alla richiesta effettuata dal Responsabile dell'Avvocatura Comunale;
- con comunicazione inoltrata a mezzo mail in data 06.04.2016, l'avv. Salvatore Basso difensore del sig. Alfonsi Rocco, ha trasmesso una nota spese di quanto dovuto per competenze di giudizio, così come statuito nella sentenza sopra indicata, per un ammontare complessivo lordo di Euro 2.838,68, comprensivo di spese generali, IVA, CPA e contributo unificato pari ad Euro 650,00;

Considerato che:

- onde evitare ulteriori spese è necessario procedere, data l'efficacia esecutiva della sentenza n.1545/2015 emessa dal Tar Puglia - Bari, ormai consolidata e in ragione di quanto sopra esposto, alla liquidazione delle somme a titolo di spese di giudizio, che ammontano complessivamente, ad



Città di Modugno

Euro 2.838,68, in favore del sig. Alfonsi Rocco, così come quantificato nella citata sentenza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto innanzi premesso, di dover procedere in merito;

Visti:

- art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare la somma complessiva di Euro 2.838,68, con imputazione della stessa al cap.2072/507/I/2016 - p.f. 1.03.02.11 del redigendo bilancio di previsione 2016 - gestione competenza - denominato: "spese legali", per i motivi e le circostanze di cui innanzi che si intendono qui integralmente riportati ed approvati;

2) Di liquidare in favore del sig. Alfonsi Rocco, elettivamente domiciliato in Bari, al Corso Mazzini n.134/B, presso lo studio dell'avv. Salvatore Basso, la somma complessiva lorda di Euro 2.838,68, comprensiva di spese generali, -IVA, CAP-e-contributo-unificato-pari-ad-Euro.650,00, così come quantificata nella sentenza n.1545/2015 del Tar Puglia- Bari, tramite bonifico bancario intestato all'attore, con spese di bonifico a carico dell'Ente.

3) Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario;

4) Trasmettere copia del presente provvedimento ai Servizi Finanziario e Contenzioso per quanto di rispettiva competenza, nonché allo studio dell'avv. Salvatore Basso.

**FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO**

Angela Straziota



Città di Modugno



Pareri

Comune di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 / 454

Servizio Proponente: AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO

Ufficio Proponente: ufficio Legale Contenzioso

Oggetto: PROC. ALFONSI ROCCO C/ COMUNE DI MODUGNO - RG. N.1337/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1545/2015 DEL TAR PUGLIA - BARI.

Nr. adozione servizio: 75

Data adozione: 26/04/2016

Visto tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Legale Contenzioso)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 26/04/2016

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 02/05/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 440

DATA DI REGISTRAZIONE:

26/04/2016

RIFERIMENTO INTERNO:

ufficio Legale Contenzioso

OGGETTO:

PROC. ALFONSI ROCCO C/ COMUNE DI MODUGNO - RG. N.1337/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO
SENTENZA N.1545/2015 DEL TAR PUGLIA - BARI.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 09/05/2016 AL 23/05/2016

MODUGNO LI', 09/05/2016

IL FUNZIONARIO
INCARICATO
Dott.ssa Maria Anna CROCCO





CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 440 / 2016

Copia

RIFERIMENTI

PROPONENTE
ufficio Legale Contenzioso

DATA DI ADOZIONE
26/04/2016

LUOGO DI ADOZIONE
Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ
02/05/2016

DATA DI PUBBLICAZIONE
Da: 09/05/2016
A: 23/05/2016

OGGETTO: PROC. ALFONSI ROCCO C/ COMUNE DI MODUGNO -
RG. N.1337/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA
N.1545/2015 DEL TAR PUGLIA - BARI.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: PROC. ALFONSI ROCCO C/ COMUNE DI MODUGNO - RG. N.1337/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1545/2015 DEL TAR PUGLIA - BARI.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. - CONTENZIOSO

Premesso che:

- con ricorso notificato in data 14.10.2015 prot. n.49533, il sig. Alfonsi Rocco, conveniva in giudizio il Comune di Modugno dinanzi al Tar Puglia - Bari, in persona del Sindaco p.t., per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari, del provvedimento di cui alla nota n.36624 del 28.07.2015 a firma del Responsabile del Servizio 4° - Assetto del Territorio, avente ad oggetto "sospensione di efficacia della SCIA - art. 19 L. 241/1990 e s.m.i. - cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito a box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box" e di ogni altro atto amministrativo;
- con nota del 19.10.2015 prot. n.50267, l'Ufficio Legale ha trasmesso copia del ricorso al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio con invito a far pervenire adeguata relazione e documentazione in tempo utile per gli opportuni adempimenti conseguenziali;
- con nota del 23.10.2016 prot. n.51813 il Responsabile del Servizio 4° - Assetto del Territorio ha inviato relazione istruttoria e relativa documentazione;
- in data 14.12.2015 prot. n.61405 del 15.02.2015, da parte della cancelleria del Tar Puglia - Bari, è stata notificata a questo Ente sentenza n.1545/2015, munita di formula esecutiva, con la quale lo stesso Tar, ha accolto il ricorso e, per l'effetto ha annullato il provvedimento di cui alla nota n.36624 del 28.07.2015 del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Modugno, ordinando all'Ente che la presente sentenza sia eseguita e condannando lo stesso Comune di Modugno, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali liquidati in Euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA, CAP e rifusione del contributo unificato;
- con nota del 05.01.2016 prot. n.299, già anticipata a mezzo di mail del 24.06.2014, l'Avvocatura Comunale ha trasmesso copia della sentenza n.1545/2015 al Responsabile del Servizio 4° - Assetto del Territorio per gli adempimenti di competenza, ove del caso, a segnalare eventuali motivi di impugnazione della stessa;
- nessun riscontro è mai pervenuto in merito alla richiesta effettuata dal Responsabile dell'Avvocatura Comunale;
- con comunicazione inoltrata a mezzo mail in data 06.04.2016, l'avv. Salvatore Basso difensore del sig. Alfonsi Rocco, ha trasmesso una nota spese di quanto dovuto per competenze di giudizio, così come statuito nella sentenza sopra indicata, per un ammontare complessivo lordo di Euro 2.838,68, comprensivo di spese generali, IVA, CPA e contributo unificato pari ad Euro 650,00;

Considerato che:

- onde evitare ulteriori spese è necessario procedere, data l'efficacia esecutiva della sentenza n.1545/2015 emessa dal Tar Puglia - Bari, ormai consolidata e in ragione di quanto sopra esposto, alla liquidazione delle somme a titolo di spese di giudizio, che ammontano complessivamente, ad



Città di Modugno

Euro **2.838,68**, in favore del sig. Alfonsi Rocco, così come quantificato nella citata sentenza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto innanzi premesso, di dover procedere in merito;

Visti:

- art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare la somma complessiva di Euro **2.838,68**, con imputazione della stessa al cap.2072/507//2016 - p.f. 1.03.02.11 del redigendo bilancio di previsione 2016 - gestione competenza - denominato: "spese legali", per i motivi e le circostanze di cui innanzi che si intendono qui integralmente riportati ed approvati;

2) Di liquidare in favore del sig. Alfonsi Rocco, elettivamente domiciliato in Bari, al Corso Mazzini n.134/B, presso lo studio dell'avv. Salvatore Basso, la somma complessiva lorda di Euro **2.838,68**, comprensiva di spese generali, IVA, CAP e contributo unificato pari ad Euro 650,00, così come quantificata nella sentenza n.1545/2015 del Tar Puglia- Bari, tramite bonifico bancario intestato all'attore, con spese di bonifico a carico dell'Ente.

3) Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario;

4) Trasmettere copia del presente provvedimento ai Servizi Finanziario e Contenzioso per quanto di rispettiva competenza, nonché allo studio dell'avv. Salvatore Basso.

**FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO
Angela Straziota**



Città di Modugno



Pareri

Comune di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 454**

Servizio Proponente: **AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO**

Ufficio Proponente: **ufficio Legale Contenzioso**

Oggetto: **PROC. ALFONSI ROCCO C/ COMUNE DI MODUGNO - RG. N.1337/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1545/2015 DEL TAR PUGLIA - BARI.**

Nr. adozione servizio: **75**

Data adozione: **26/04/2016**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Legale Contenzioso)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data **26/04/2016**

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data **02/05/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 440

DATA DI REGISTRAZIONE:

26/04/2016

RIFERIMENTO INTERNO:

ufficio Legale Contenzioso

OGGETTO:

PROC. ALFONSI ROCCO C/ COMUNE DI MODUGNO - RG. N.1337/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO
SENTENZA N.1545/2015 DEL TAR PUGLIA - BARI.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 09/05/2016 AL 23/05/2016

MODUGNO LI', 09/05/2016

IL FUNZIONARIO
INCARICATO
Dott.ssa Maria Anna CROCCO





COMUNE DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

P.zza del Popolo n. 16 - Tel. 080.5865710 - 5865206

Fax 080.5865209

UFFICIO LEGALE

AUTORITA' GIUDIZIARIA

TAR PUGLIA - BARI

SEZ.

3

R.G.

1337/2015

G. U. Dott.

PRODUZIONE

PER

COMUNE DI MODUGNO

An. *Antonio De Luca*

CONTRO

Alfonsi Rocca

OGGETTO

Sospensione SCIA Prov. DEL 28.7.2015 Prot. 3

Udienza con prima comparizione

19/10/2015

Rinvii

INDICE DEI DOCUMENTI

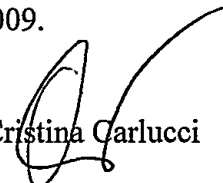
RG.1337/2015 – Sezione Terza

Proc. Alfonsi Rocco/Comune di Modugno

1. ricorso introduttivo;
2. copia provvedimento di sospensione SCIA del 28.7.2015 prot.36624;
3. copia relazione istruttoria del 23.10.2015 prot. 51797; •
4. copia verbale conferenza di servizi interna del 7.10.2009.

Modugno, 16 novembre 2015

Avv. Cristina Carlucci





CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SERVIZIO AVVOCATURA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI

R.G.1337/2015 - SEZIONE TERZA

UDIENZA DEL 19/11/2015

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA



**CITTA' DI
MODUGNO**

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t. Dott. Nicola Magrone,

rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto

Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato

dell'Ente e Responsabile dell'Avvocatura Comunale, entrambi elettivamente

domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale della

Repubblica n. 46 (Chiede di ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 080/5865209

oppure all'indirizzo pec: ufficio.legale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio. In ogni sua fase e grado, proporre eccezioni, domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, attivare processo d'esecuzione, eventuali giudizi di opposizione nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e darsi sostituire in udienza. Eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno a Viale della Repubblica n. 46. Modugno, li 16/11/2015

RESISTENTE

CONTRO

Sig. Alfonsi Rocco, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

Con ricorso notificato il 14.10.2015 (doc.1) il Sig. Alfonsi adiva Codesto Tribunale Amministrativo per chiedere l'annullamento, previa adozione delle misure cautelative, del provvedimento di cui alla nota n. 36624 del 28.7.2015, a firma del Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio, avente ad oggetto " sospensione di efficacia della SCIA - art. 19 L. 241/1990, e s.m.i.....Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito a box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box". (doc. 2).

IL SINDACO
Dott. Nicola MAGRONE

E' autentica la firma

Arr. [firma]

10/10/15
(1) (2) (3)
Con il presente atto si costituisce in giudizio il Comune di Modugno, come sopra rappresentato, elettivamente domiciliato e difeso, contestando integralmente la domanda di parte ricorrente, chiedendone il rigetto alla luce dei seguenti motivi.

1 – Inammissibilità della tutela cautelare per tardività .

Preliminarmente, con riferimento alla tutela cautelare invocata dal ricorrente, in disparte i rilievi di insussistenza dei presupposti di legge, di cui si dirà in seguito, si eccepisce la tardività del ricorso, in parte qua, atteso che il provvedimento gravato risulta adottato in data 28.7.2015 mentre il ricorso, con contestuale istanza di adozione di misure cautelari, è stato notificato in data 14.10.2015.

2 . Infondatezza del ricorso.

10/10/15
(1) (2) (3)
Dalla motivazione esistente nel provvedimento di sospensione della SCIA, nonché dalla relazione istruttoria rilasciata dal Responsabile del Procedimento in data 23.10.2015 con prot. 51797 e dal verbale di conferenza di servizi interna del 7.10.2009 (doc.3 e 4), emerge come l'intervento richiesto, vale a dire la realizzazione di cambio d'uso di porzione di vano seminterrato da deposito a box per l'ottenimento di passo carrabile, risulta in aperto contrasto con quanto all'uopo disposto dal D.P.R. 495/1992, (regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada) con particolare riferimento agli artt. 44 (accessi in generale); 46 (accessi nelle strade urbane – passo carrabile) e 120 (segnali di fermata, sosta e parcheggio) che riguardano l'obbligo di rispetto della distanza di mt.12 dall'incrocio più prossimo, nonché con gli artt. 4.4.1 delle NTA del vigente PRG.

Sul punto, per giurisprudenza decisamente pacifica, “ Il D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), all'art. 46, sancisce che la costruzione di passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente e che il passo carrabile deve essere realizzato in modo che sia almeno a distanza di 12 metri dalle intersezioni”¹.

“ In tanto è possibile che l'ente proprietario della strada autorizzi la realizzazione di nuovi passi carrabili o interventi di modifica tesi alla regolarizzazione di accessi veicolari già esistenti, ove gli stessi, ai sensi dell'art. 46 , comma 1, D.P.R. 495/1992, siano compatibili con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, nel senso , cioè, che essi siano subordinati alla verifica, tra l'altro, della correlazione funzionale, sotto il profilo urbanistico-

¹ TAR Emilia Romagna – Parma, Sezione I, sentenza n. 145/2011.

edilizio, con un'area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli, nonché presentino le caratteristiche tecniche descritte nel ripetuto art.46²

Come si evince dalla relazione istruttoria (vedi doc. 3) del 23.10.2015 prot.51797, benchè l'odierno ricorrente sia stato invitato , anche all'esito della conferenza di servizi interna già citata, a modificare gli elaborati progettuali relativi al progetto originario ; benchè siano stati trasmessi, in data 6.5.2010 dei nuovi elaborati grafici riportanti l'originaria posizione dell'accesso carrabile e gli adeguamenti alle prescrizioni di cui al verbale della conferenza di servizi del 25.11.2008 prot. 62949, in realtà, la S.C.I.A. n. 186/2013, consistente in "Modifica della rampa carrabile, con realizzazione del vano di accesso su via Ravenna e spostamento del vano di accesso pedonale, con conseguente cambio di destinazione d'uso del garage a deposito", ha ricevuto il parere negativo del Comando di Polizia Urbana, espresso in data 7.5.2015. con prot. 20794 (riportato nella relazione a firma del R.d.P.) che, tra l'altro recita " *tutto l'immobile, distinti in catasto al foglio 25 part. 1543, risulta essere di categoria A2 – Abitazione di tipo civile*", ragion per cui non risulta compatibile con le prescrizioni contenute nel citato art. 46 D.P.R. 495/1992.

Detto parere negativo è stato ritualmente comunicato in data 19.5.2015 con prot.23079 dal Servizio Lavori Pubblici al Sig. Alfonsi.

Corre l'obbligo di evidenziare che la normativa di riferimento, poiché rivolta a garantire la tutela e la pubblica incolumità, costituisce norma inderogabile e di stretta interpretazione, come dimostrato anche dalle pronunce intervenute sul punto; in cui si opera una stretta e diretta applicazione dei principi e prescrizioni contenute nella normativa di riferimento.

Pertanto, dagli atti pervenuti dal Servizio 4 – Assetto del Territorio, con riferimento al provvedimento di sospensione della SCIA del 28.7.2015, della

relazione istruttoria del 23.10.2015 e documentazione allegata, emerge di tutta evidenza come l'intervento in oggetto non sia compatibile con le prescrizioni contenute nell'art. 46 D.P.R.495/1992, di stretta e diretta applicazione, anche in considerazione del parere negativo all'uopo trasmesso dal Comando di Polizia Urbana , poiché proposto in diretta violazione dell'obbligo di rispetto della distanza di 12 metri dall'incrocio più prossimo.

² TAR Sicilia – Catania, Sezione II, sentenza n. 1719/2007.

3 – Istanza di sospensiva.

Fermo restando l'eccezione già svolta al punto sub 1 del presente atto di costituzione, circa l'inammissibilità del ricorso in riferimento all'istanza di adozione di misure cautelari, attesa la tardività dello stesso sotto tale profilo, si rappresenta anche l'infondatezza della misura cautelare per insussistenza dei presupposti di legge.

Non risulta, infatti, sussistente il *fumus boni iuris* alla luce degli elementi di diritto innanzi evidenziati, poiché trattasi di intervento a realizzarsi in aperto contrasto con una previsione normativa posta a tutela della pubblica incolumità e, come tale, non derogabile e di stretta applicazione.

Non risulta, a fortiori, sussistente neanche un *periculum in mora*, atteso che, come si evince dalle argomentazioni addotte dal ricorrente, la posizione giuridica di quest'ultimo risulterebbe ristorabile per equivalente.

Pertanto, il Comune di Modugno, *ut supra* rappresentato e difeso,

CONCLUDE

“Voglia l'On.le Tribunale adito:

- Dichiarare inammissibile l'istanza di adozione di misure cautelari poiché tardivamente proposta;
- in subordine, rigettare la richiesta di tutela cautelare poiché infondata per insussistenza dei presupposti richiesti ex lege;
- rigettare, nel merito, il ricorso poiché infondato, in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa.

Con vittoria delle spese di giudizio, anche con riferimento alla fase cautelare.

Allegati:

1) copia notificata ricorso introduttivo;

2) copia provvedimento di sospensione SCIA del 28.7.2015-prot.36624;

3) copia relazione istruttoria del 23.10.2015 prot. 51797;

4) copia verbale conferenza di servizi interna del 7.10.2009.

Modugno, 16 novembre 2015

Avv. Cristina Carlucci



Avv. Salvatore BASSO
PATROCINANTI PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
Corso Mazzini, 134/B - 70123 BARI
Tel. 0805741758 - Fax 0805792921

NOTIFICA URGENTISSIMA

COPIA

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA PUGLIA BARI**

RICORSO

*Servizio legale
copia a
Segreteria
sup. Amm. del territ.
serv. L. P.
serv. P. M.
MANDATO:*

Per il signor Rocco Alfonsi, nato a Modugno (Ba) il 09/05/1972 è residente

Avv. Salvatore Basso
Nella qualità in atti La
delego a

in: Modugno alla via Ravenna nn. 28/30, C.F. LFNRC72E09F262T

rappresentarmi e
difendermi nel giudizio
di cui al presente
ricorso al Tar Puglia
Bari, con conferimento
di ogni potere di legge
e con espressa e
formale promessa di
ratifica secondo le
modalità di legge,
eleggendo domicilio in
Bari presso e nel Vs.
studio in C.so Mazzini
n° 134/b. La autorizzo
al trattamento dei dati
personali secondo la
vigente normativa.

rappresentato e difeso dall' Avvocato Salvatore Basso c.f.

BSSSVT71S06A662S.PEC avvocato.basso@legalmail.it, come da mandato.

a margine del presente atto; che indica nel numero il fax 0805792921 ove

inviare le comunicazioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Bari al C.so Mazzini 134/B

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO

Codice amministrazione: C_F262
Prot. Generale n.: 0049533- A
Data: 14/10/2015- Ora: 13:19
Classificazione:

Contro-

Il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante p.t.

e, solo ove occorra, nei confronti del signor Giuseppe Bruno

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE
CAUTELARI,

del provvedimento di cui alla Nota 36624 del 28.07.2015 Servizio 4 - Assetto
del Territorio del Comune di Modugno ad oggetto: "sospensione efficacia
amministrativa della S.C.I.A. Art. 19 L. 241/90 e s.m.i. Segnalazione
Certificata Inizio Attività fascicolo 222/2015 - proprietà Alfonsi Rocco",
relativa al seguente intervento: "Cambio d'uso senza opere di porzione del
seminterrato da deposito a Box al fine dell'ottenimento del passo carrabile
e frazionamento catastale del nuovo box", di ogni altro atto amministrativo,

b) anche a carattere implicito, di inibizione al cambio d'uso di cui alla S.C.I.A. prot. 22306/2015 in oggetto e di diniego all'autorizzazione all'ottenimento del Passo Carrabile richiesto con nota prot. 27.066 del 05.06.2015 nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il Passo Carrabile per la propria abitazione sita in Modugno alla via Ravenna 28/30; previo accertamento dell'avvenuto perfezionamento della S.C.I.A. 22306/2015 e comunque del diritto all'ottenimento della autorizzazione al

chiesto cambio d'uso, con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima attività amministrativa.

CENNI IN FATTO.

Il ricorrente richiedeva in data 03/04/2015 (prot. 15145) al Comune di Modugno l'autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile, ubicato al civico n. 28 di via Ravenna in Modugno, e facente parte di un fabbricato per civile abitazione realizzato su un immobile preesistente, in seguito al P. di C. 49/10 del 06.05.2010; ad oggetto "sostituzione edilizia" immobile sito in Modugno alla via Bologna angolo via Ravenna; è dotato di regolare attestazione di agibilità prot. 57268 dell'11.11.2013.

Interveniva, però, da parte del competente servizio V^a del Comune di Modugno preavviso di diniego prot. 23079/2015, motivato con la circostanza che l'intero immobile a cui accedeva il richiesto passo carrabile risultava essere di categoria catastale A/2; il ricorrente, peraltro, già con apposita SCIA prot. 22306 del 14.05.2015 aveva all'uopo provveduto a richiedere il frazionamento catastale e il cambio d'uso senza opere da deposito a box della

relativa porzione del piano seminterrato con attribuzione della categoria catastale C/6.

Con nota prot. 27062 del 05.06.2015 era regolarmente comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori e certificata, da parte del tecnico incaricato, la rispondenza delle opere a quanto dichiarato nella S.C.I.A. prot. 22306 del 14.05.2015, senza che nelle more fosse intervenuto alcun provvedimento, tanto meno di carattere inibitorio, da parte del Comune di Modugno.

Alla luce di ciò in pari data, 05.06.2015, con istanza protocollata al n° 27066, il ricorrente rinnovava la richiesta di autorizzazione all'esercizio del Passo Carrabile sulla via Ravenna.

Con nota del servizio V[^] (LL.PP., manutenzioni e patrimonio) prot. 34.257 del Comune di Modugno era comunicato al ricorrente il provvedimento rilascio dell'autorizzazione in data 14.07.2015 di esercizio di passo carrabile sulla via Ravenna 28 a firma del responsabile del servizio, arch. Dinoia, previo parere favorevole del servizio di Polizia Locale del 09/07/2015 prot. 0033395, e l'Alfonsi provvedeva immediatamente al pagamento di quanto

dovuto nonché al ritiro ed alla apposizione sul proprio civico della relativa segnaletica, come da allegata documentazione.

Senonchè, del tutto inopinatamente ed in curiosa coincidenza con la richiesta di accesso ai documenti formulata dal signor Giuseppe Bruno, residente nel limitrofo immobile sito in Via Rvaenna 26, interveniva la impugnata nota prot. 36624 del 28.07.2015 Servizio 4 - Assetto del Territorio del Comune di Modugno, anche se stranamente datata 10.06.2015!!!, ad oggetto: *"sospensione efficacia amministrativa della Segnalazione Certificata-Inizio*

Attività fascicolo-222/2015 – Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da-deposito a-Box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box", con la quale si disponeva, appunto, la sospensione sine die della SCIA, in quanto l'intervento si poneva in presunto contrasto: "con quanto previsto dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada", in merito alla distanza di rispetto di 12 mt.

dall'incrocio più prossimo, cioè via Ravenna con via Bologna.

Tale nota, come si vedrà nella parte in diritto, non solo è tardiva e non preceduta da necessario contraddittorio, ma è basata anche su una nozione di "intersezione" completamente errata, in relazione ai parametri elaborati dalla specifica giurisprudenza amministrativa in materia.

Il signor Alfonsi, pertanto, era prudenzialmente costretto a togliere il relativo cartello segnaletico, pur, invero, in assenza di provvedimenti del settore V[^] del Comune di Modugno che aveva autorizzato con nota 34257/2015, invece, il Passo Carrabile, ed a non utilizzare il Passo Carrabile stesso.

Tuttavia, a mezzo del proprio legale inviava missiva indirizzata al responsabile del servizio IV[^], assetto del territorio, del Comune di Modugno, con la quale contestava dettagliatamente, in fatto ed in diritto, il provvedimento in oggetto, ricevendo però in cambio un mortificante oltre che illegittimo silenzio da parte dell'Amministrazione.

E' opportuno precisare che, così come evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, l'intervento di "sostituzione edilizia" di cui al P. di C. 49/10 era localizzato

su un preesistente edificio, oggetto di demolizione e ricostruzione, edificio che era provvisto di un passo carrabile posizionato all'incrocio di via Ravenna con via Bologna, come si evince dalla planimetria della situazione preesistente e dalla tassa di occupazione di suolo pubblico.

Il mantenimento, però del passo carrabile esistente si poneva in evidente contrasto con la circolazione veicolare e pedonale, così come bene

evidenziato nella citata relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di

autorizzazione al Passo Carrabile, e per tale motivo si chiedeva l'ubicazione di tale Passo Carrabile sulla via Ravenna, in quanto arteria con viabilità a senso unico e con bassa densità di traffico veicolare e pedonale.

Nella relazione si precisava che l'accesso era già stato dotato di idonei sistemi di segnalazione ottico-acustica (sirena luminosa) e di automazione (apertura telecomandata); onde garantire la sicurezza della circolazione così come previsto dall'art. 46 comma IV^a DPR 495/1992. inoltre, che *"a maggior garanzia della sicurezza stradale e pedonale, il corpo di fabbrica è arretrato rispetto alla recinzione posta su via Ravenna, garantendo un'ottima visibilità*

sia all'autovettura in salita dalla rampa carrabile sia ai pedoni e alle autovetture provenienti da via Ravenna, ed inoltre si precisa che la visibilità è ulteriormente garantita in quanto, essendo in prossimità di una curva, si ha una distanza superiore allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima, come richiesto dall'art. 46 c. 2 lett. A) del D.P.R. 495/1992"

Si segnala, infine, che del tutto beffardamente il ricorrente riceveva con comunicazione n° 24057 del 02.09.2015, la richiesta di pagamento dal

01.01.2015 della T.O.S.A.P. da parte della società concessionaria del Comune di Modugno relativamente al Passo Carrabile in oggetto.

La illegittimità delle determinazioni assunte costringono pertanto il ricorrente a rivolgersi a Codesto On.le Tar per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

~~1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 23 DPR~~
380/2001 E 19, COMMA VI^{BIS}, L. 241/1990 - VIOLAZIONE
ART. 21 BIS L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO.

In primo luogo l'impugnato provvedimento inibitorio è pacificamente tardivo, con il conseguente consolidamento degli effetti S.C.I.A. alla luce dell'inutile decorso del termine di legge di gg. 30;

- ed infatti, come emerge dalla narrativa in fatto, la notifica di sospensione della S.C.I.A. prot. 36624 in oggetto risulta protocollata in data 28/07/2015, spedita per Raccomandata il 31/07/2015 e ricevuta dall'Alfonsi il 04/08/2015, ben oltre il termine di giorni 30-

~~di cui al DPR 380/2001 art. 23 e all'art. 19, comma 6 bis, della L.~~
241/1990;

- del tutto irrilevante all'uopo è, infatti, la (certamente anomala) data del 10.06.2015 indicata nell'atto impugnato, sia per la esclusiva rilevanza della data del protocollo elettronico, cioè il di 28.07.2015, per ovvie ragioni di certezza giuridica (del resto il protocollo elettronico è stato istituito proprio a tal fine), sia per la natura recettizia dell'atto stesso, con la conseguente rilevanza della sola data di ricezione dell'atto stesso da parte dell'interessato:

- è appena il caso di ricordare, infatti, che ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990: *"Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile"*;

in tali sensi la giurisprudenza amministrativa secondo la quale il

provvedimento edilizio interdittivo di una D.I.A. da parte del comune è di natura recettizia e, come tale, deve essere non solo adottato, ma anche notificato entro il termine decadenziale di legge (cfr. Tar Sardegna sentenza n. 122 del 12.02.2014; Tar Campania, Sezione II, Sentenza n. 8707 del 27/06/2005);

- tale circostanza è ancor più grave ove si consideri che, nelle more con nota del servizio V^, protocollo n. 34257 del 15/07/2015, era stata consegnata all'Alfonsi in data 22/07/2015 regolare autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile su via Ravenna 28, con elencazione delle ragioni per le quali l'autorizzazione stessa era

concessa e tra queste ragioni figura la stessa S.C.I.A. di cui in oggetto, attestandone così la regolarità e la definitiva approvazione - pertanto, la S.C.I.A. medesima era già stata ufficialmente e di fatto approvata e recepita dagli Uffici di competenza, ben prima che ne fosse disposta la sospensione, tanto più la citata autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile su via Ravenna, 28 è stata sottoscritta dalla medesima persona fisica (arch. Di Noia), nella persona del Responsabile del Servizio; anche se per Servizi differenti per competenza.

Ne consegue la pacifica tardività ed illegittimità dell'impugnata nota prot. 36624/2015.

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 QUATER
COMMA II^ L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO.**

Ulteriore motivo di illegittimità degli atti impugnati è rappresentato dalla palese violazione dell'art. 21 quater, comma 2, L. n. 241/1990, secondo il

quale la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo deve avere un termine certo, a tutela del privato destinatario del provvedimento stesso, che non può vedere la propria posizione giuridica indefinita, mentre nel caso di specie si è in presenza di una illegittima sospensione "sine die".

La disposizione normativa di cui all'art. 21 quater, comma II^, costituisce, del resto, il recepimento di un principio generale, applicabile anche all'esercizio del potere di controllo-inibitorio sulla S.c.i.a. (cfr. Tar Potenza, sez. I^, n° 766/2013); pertanto, risulta illegittima la sospensione a tempo indeterminato della S.c.i.a. in oggetto.

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 8 E SS. L.
241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 21-OCTIES-E NONIES L.
241/1990 E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROVVEDIMENTO DI II° GRADO - VIOLAZIONE ART. 3 L.
241/1990 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE**

Ulteriore palese vizio di illegittimità degli atti impugnati è rappresentato dalla omessa comunicazione di avvio del procedimento di poi definito con la nota prot. 36624/2015, con conseguente clamorosa totale omissione del contraddittorio con il diretto interessato, comunicazione invece prevista a pena di illegittimità ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990.

Ed infatti, anche a voler considerare (invero con grande sforzo ermeneutico)

il provvedimento impugnato quale revoca dell'implicito assenso

all'intervento di cui alla S.C.I.A. prot. 22306 del 14.05.2015, era assolutamente necessaria, proprio per la natura stessa, discrezionale e c.d. di secondo grado, del provvedimento, la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività non vincolata; in tal sensi la costante giurisprudenza amministrativa secondo la quale: *"Per giurisprudenza pacifica, la revoca, come anche l'annullamento, d'ufficio di un titolo edilizio richiede la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990, essendo, essa, un atto discrezionale suscettibile di ledere posizioni soggettive consolidate"* (TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, sentenza 4.1.2013, n. 1).

Il provvedimento impugnato, inoltre, non ha tenuto in alcun conto degli

"interessi dei destinatari", come richiesto dalla normativa in rubrica, non avendo in alcun modo tenuto conto della circostanza che, come già in precedenza rimarcato, con nota del Servizio V[^] del medesimo Comune di Modugno, protocollo n. 34257 del 15/07/2015, era stata consegnata all'Alfonsi in data 22/07/2015 regolare autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile su via Ravenna 28, ad oggi non formalmente revocata, con elencazione delle ragioni per le quali l'autorizzazione stessa era concessa

e tra queste ragioni figurava la stessa S.C.I.A. di cui in oggetto.

Anche sotto tale profilo gli atti impugnati sono, quindi, illegittimi.

**4. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA'
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL
GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

Ulteriore sintomo di violazione del giusto procedimento e di totale contraddittorietà dell'azione amministrativa che ha indubbiamente caratterizzato la presente fattispecie, è certamente rappresentato dalla

circostanza che con precedente nota prot. 23079 del 19.05.2015 ex art. 10 - bis l. 241/1990, da parte dell'ufficio V[^] del Comune di Modugno, era stato considerato quale unico elemento ostativo alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile da parte del ricorrente, solo ed unicamente la classificazione catastale A2-Abitazione civile della parte di immobile interessata.

Il ricorrente si è prontamente adeguato, attraverso appunto specifica S.C.I.A. di cambio di destinazione d'uso del 14.05.2015, e non si spiega, pertanto, come improvvisamente (ed in coincidenza con la richiesta di accesso ai documenti fatta dal vicino, signor Giuseppe Bruno), sia stato sollevato ex novo (e senza contraddittorio) il profilo della violazione della distanza

minima dalla presunta intersezione.

**5. INCOMPETENZA- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPR
380/2001, DPR 495 DEL 16.12.1992 E DEL D. LGS. 285/1992 -
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

I provvedimenti impugnati sono altresì caratterizzati da una evidente incompetenza alla adozione da parte dell'Ufficio IV[^] del Comune di Modugno, in quanto il profilo ritenuto ostativo, presunta violazione della disciplina del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, rientra nelle attribuzioni e nelle competenze della Polizia Locale o Municipale, della

in quale occorre quanto meno acquisire il relativo parere, con palese difetto di istruttoria:

Tale circostanza è ancora più importante ove si consideri che, come già ripetutamente segnalato, con nota del Servizio V^ protocollo n. 34257 del 15/07/2015, era stata consegnata all'Alfonsi in data 22/07/2015 regolare autorizzazione all'esercizio di un Passo Carrabile su via Ravenna 28, previo parere favorevole proprio del servizio di Polizia Locale del 09/07/2015

prot. 0033395.

Anche sotto tale profilo gli atti impugnati sono, pertanto, illegittimi.

6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 46 E 44 DPR 495 DEL 16.12.1992 - VIOLAZIONE DEL D. LGS. 285/1992 - CODICE DELLA STRADA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TOTALE ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Le già gravi anomalie procedurali sopra elencate, sono ancor più rilevanti nella loro illegittimità ove solo si consideri la totale infondatezza nel merito della contestazione e la erronea e strumentale lettura data alla normativa in

oggetto, in relazione allo stato dei luoghi, così come ben rappresentata sia dalle planimetrie che dagli estratti di "google.maps" che si depositeranno in giudizio, ed alla ben diversa lettura della legge data dalla costante giurisprudenza in materia.

Ed infatti l'art. 44 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, ai fini dell'articolo 22 del Codice della Strada, definisce per accessi, tra l'altro, le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico (comma 1) - tra gli accessi di cui poc'anzi, inoltre, si distinguono anche quelli a raso (comma 2); per i quali vale la definizione di intersezione di cui all'articolo 3 del CdS,

articolo che definisce "area di intersezione" la parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico, e non è il caso di specie.

In tali sensi il Consiglio di Stato che, con sentenza n° 4974/2012, IV^a sezione, ha affermato: "Occorre preliminarmente evidenziare come, a norma della disciplina invocata (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") il concetto di intersezione si costruisce non in rapporto al dato

formale della denominazione delle strade, ma in relazione al dato sostanziale dell'esistenza di due o più correnti di traffico. Afferma, infatti, l'art. 3 "Definizioni stradali e di traffico" della detta disciplina che si definisce "area di intersezione" quella "parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico", come pure è "intersezione a raso (o a livello)" quella "area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse" (in senso conforme, peraltro, la recentissima pronunzia del Tar Puglia Lecce n° 1591/2015);

Essendo però l'immobile oggetto della variazione in S.C.I.A. ubicato in Modugno in via Ravenna civ. 28, avendo il più vicino incrocio in via Bologna ed essendo entrambe le strade a senso unico, detto incrocio non serve da intersezione di due o più correnti di traffico ma svolge la funzione di diramazione dell'unico flusso veicolare di fatto esistente e permesso e, pertanto, l'art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 non può essere applicato;

L'art. 46 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 non è, pertanto, applicabile alla fattispecie concreta, relativamente al comma "2.a)",

e circa il rispetto dei 12 metri dalle intersezioni, perché non trattasi di intersezione, come già illustrato innanzi e, peraltro, in osservanza dello stesso comma, l'accesso di cui trattasi è in ogni caso ben visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima, essendo molto ampio il punto di diramazione di via Bologna su via Ravenna.

E', pertanto, evidente la illegittimità anche nel merito della impugnata nota prot. 36624/2015, inibitoria della S.C.I.A.

7. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 46 E 44 DPR 495 DEL 16.12.1992 - VIOLAZIONE DEL D. LGS. 285/1992, CODICE DELLA STRADA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 122/1989 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 3 L. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA.

Nella improbabile ipotesi in cui non si ritenessero fondate ed assorbenti le precedenti censure, l'attività provvedimentale del Comune di Modugno sarebbe ugualmente illegittima, non avendo in alcun modo tenuto conto di tutte le circostanze in fatto ed in diritto, indicate nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, che rendevano comunque legittimo il rilascio della relativa autorizzazione e della presupposta S.C.I.A..

In perfetta osservanza, infatti, dell'art. 46 del DPR 495/1992, comma "4", il ricorrente, come ben esplicito nella citata relazione illustrativa, aveva comunque attivato un sistema di apertura automatica del cancello che

delimitava l'accesso stesso, attese le obiettive impossibilità costruttive e, comunque, le gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata che rendevano impossibile arretrare l'accesso.

Di tanto, però, il Comune non ha tenuto conto nell'impugnato provvedimento.

Ma v'è di più, non avendo il Comune di Modugno tenuto in alcun conto la circostanza che, come già precisato in punto di fatto, sul preesistente edificio,

oggetto da parte del ricorrente di intervento di "sostituzione edilizia", era già localizzato un passo carrabile, posizionato però all'incrocio di via Ravenna con via Bologna, come si evince dalla planimetria della situazione preesistente e dalla tassa di occupazione di suolo pubblico; il mantenimento, però del passo carrabile esistente si poneva in evidente contrasto con la circolazione veicolare e pedonale, così come bene evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, e per tale motivo si era richiesta l'ubicazione di tale Passo Carrabile sulla via Ravenna, in quanto arteria con viabilità a senso unico e con bassa densità di traffico veicolare e pedonale.

Il comma VI[^] dell'art. 46, infatti, prevede testualmente che: *"I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice"*.

A sua volta il comma IX[^] dell'art. 22 del d. lgs. 285-1992, Codice della Strada, prevede che: *"Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché*

in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse".

Il Comune di Modugno, nonostante le chiare previsioni normative appena citate e ben evidenziate nella relazione tecnico-illustrativa, si è asetticamente ed immotivatamente limitato ad eccepire la mancata osservanza della distanza di rispetto di 12 mt. dal (presunto) incrocio più prossimo, senza in alcun modo considerare la preesistenza del Passo Carrabile, la conformazione dei luoghi e la possibilità, quindi, di concedere comunque il cambio d'uso e la conseguente autorizzazione al Passo Carrabile richiesta.

In altri termini il Comune di Modugno, anche in relazione al rilevante interesse pubblico che, così come sancito dalla L. 122/1989, la normativa

nazionale attribuisce ai parcheggi pertinenziali, doveva tener in debito conto la possibilità di autorizzare comunque, ai sensi del comma VI^a dell'art. 46, DPR 495/1992 e 22, comma XI^a, Codice della Strada, il chiesto cambio d'uso e Passo Carrabile, anche perché espressamente richiesto ed evidenziato nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla richiesta di autorizzazione al Passo Carrabile, ed invece non ha in alcun modo considerato tale possibilità o comunque non ha in alcun modo motivato il perché non ne ha tenuto conto.

Ne consegue la illegittimità, anche sotto tale profilo delle assunte determinazioni.

ISTANZA DI SOSPENSIVA E ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

E' evidente, anche alla luce dell'evidente fumus boni iuris che caratterizza il ricorso, il danno grave ed irreparabile che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione degli atti impugnati, sia in relazione 1) all'ubicazione dell'immobile, in zona ad alta densità abitativa e priva di parcheggi, come emerge sia dalle planimetrie che dagli estratti tratti da "Google.maps", circostanze che rendono oltremodo difficoltoso per il ricorrente parcheggiare la propria automobile nelle vicinanze dell'abitazione; 2) allo stesso interesse pubblico che, come sancito dalla L. 122/1989, la normativa nazionale attribuisce ai parcheggi pertinenziali; 3) alla estrema difficoltà se non proprio impossibilità di quantificare e, quindi, garantire, all'esito del giudizio di merito, una tutela risarcitoria, comunque assolutamente inidonea e insufficiente a soddisfare le legittime aspettative del ricorrente; 4) alle stesse spese già sopportate dal ricorrente per la preparazione sia della pratica amministrativa che dello stesso Passo Carrabile, avendo, per esempio, lo stesso già attivato un sistema di apertura automatica del cancello che delimita l'accesso stesso; 5) l'evidente e rilevante perdita di valore che sin da subito

subisce l'immobile a causa della assenza di un box auto e connesso Passo Carrabile.

Attesa la presenza del fumus boni iuris, si chiede pertanto la sospensione degli atti impugnati, e, comunque, l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee.

Pertanto

SI CHIEDE

l'annullamento degli atti impugnati, nonché l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere l'autorizzazione al Passo Carrabile per la propria abitazione sita in Modugno alla via Ravenna 28/30, previo accertamento dell'avvenuto perfezionamento della S.C.I.A. 22306/2015 e comunque del diritto all'ottenimento della autorizzazione al chiesto cambio d'uso, con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima attività amministrativa, con ogni statuizione consequenziale sulle spese di giudizio ed onorari di difesa.

Ai fini del contributo unico atti giudiziari, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminato, è soggetto al C.U. di € 650,00.

Bari, data della notifica

Avv. Salvatore Basso



NOTIFICAZIONE: addì a richiesta del signor Rocco Alfonsi e, ove occorra, dell' Avv. Salvatore Basso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Bari, ho notificato il ricorso al Tar Puglia Bari che precede:

1) al Comune di Modugno, in persona del suo legale rappresentante p.t.,

domiciliato per la carica nella Casa comunale, alla Piazza del Popolo

n. 16, Modugno, quivi recandomi e consegnando copia conforme

all'originale a mani delle

Tanallo Jue, assese
elle nelpa *il att*
Dr. Fabrizio Ingletto

CORTE DI APPELLO BARI
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Dr. Fabrizio Ingletto

2) al Comune di Modugno, Servizio 4^a-Assetto del Territorio, in

persona del suo Dirigente e rappresentante legale p.t., domiciliato per

la carica nella sede del Servizio in Modugno alla via Rossini n. 49,

quivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani
di

3) al Comune di Modugno, Servizio V^-(Manutenzioni e patrimonio),
in persona del suo Dirigente e rappresentante legale p.t., domiciliato
per la carica nella sede del Servizio in Modugno alla via Rossini n. 49,
quivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a
mani di

4) al Comune di Modugno, Corpo di Polizia Locale, in persona del suo
Dirigente e rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica nella
sede del Servizio in Modugno alla via G. Maranda n. 52, quivi
recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani di

5) al signor Giuseppe Bruno, residente in Modugno alla via Ravenna 26,
quivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani
di



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Modugno, 10/6/2015

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO

Codice amministrazione: C_F262
Prot. Generale n: 0036624 P
Data: 28/07/2015 Ora: 12.19
-Classificazione:

Spett.le
ALFONSI Rocco
Via Ravenna n.28/30
NOTIFICA C.A.P. 70026 MODUGNO (BA)

OGGETTO: SOSPENSIONE EFFICACIA AMMINISTRATIVA DELLA S.C.I.A. Art. 19 L. 241/90 e s.m.i.
(articolo così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010) Segnalazione Certificata di Inizio
Attività n. fascicolo 222/2015 del 14/5/2015 Proprietà : ALFONSI Rocco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. fascicolo 222/2015 del 14/5/2015 n. prot. 22306 intestata a ALFONSI ROCCO, in qualità di proprietario, dell'immobile ubicato in Via Ravenna, n.28/30 -catastalmente individuata al Foglio di mappa 25 part.lla n 1543 Sub 2, propone il seguente intervento: "Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito a-Box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box ;

VISTE le risultanze della istruttoria tecnico – amministrativa espletata dal Tecnico Istruttore incarico Geom. Nicola Miccolis, dalla quale si rileva che:

- l'intervento in oggetto propone il frazionamento catastale e il cambio d'uso senza opere da deposito a box di porzione del piano seminterrato, al fine dell'ottenimento del passo carrabile;
- l'intervento in oggetto è in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i. in merito alla distanza di rispetto di 12 metri dall'incrocio più prossimo;

VISTI gli artt.4.4.1 delle N.T.A. del PRG vigente

VISTI gli artt.22 comma 3 lettera a) dell'art.10 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.



VISTI gli artt. 27 comma 1 e 68 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. recante Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia;

RICHIAMATO, l'art. 107 Decreto Legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Tutto ciò premesso,

SI DISPONE

LA SOSPENSIONE DELL' EFFICACIA AMMINISTRATIVA DELL' ISTANZA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' n. fascicolo 222/2015 del 14/5/2015 n. prot. 14/0572015 inerente l' immobile sito a Modugno per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate.

SI DIFFIDA

la SV. in indirizzo a non eseguire gli interventi edilizi di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. fascicolo 222/2015 del 14/5/2015 n. prot. 22306 ai sensi dell'art. 49 L.122/2010 e s.m.i.

Qualora i lavori richiesti risultassero già effettuati, sono da ritenersi non autorizzati, ai sensi dell' Art.27 comma 2 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che disciplina la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia nel territorio comunale.

Si fa presente che alla suddetta comunicazione si darà seguito all'adozione delle procedure tecnico - amministrative prescritte dalla vigente normativa per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate.

SI INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

Cordiali saluti.

ISTRUTTORE TECNICO

Geom. Nicola Miccolis

Nicola Miccolis



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 AD INTERIM

Arch. Donato DINOIA

[Handwritten signature of Arch. Donato DINOIA]



CITTÀ DI MODUGNO

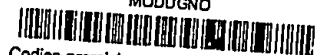
PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto.delt.territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO

Modugno, li 19 Ottobre 2015



Codice amministrazione: C_F262
Prot. Generale n: 0051797 P
Data: 23/10/2015 Ora: 12.30
Classificazione:

Alla Responsabile del Servizio 4
Arch. Rosalisa Petronelli

Oggetto: Progetto di cambio d'uso senza opere di porzione del siminterrato da deposito a-box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box". S.C.I.A. n. 222/2015 del 14/05/2015 - Proprietà: ALFONSI Rocco

RELAZIONE ISTRUTTORIA.

VISTA l'istanza di Permesso di Costruire n.161/2006 in atti prot. 0052262 del 31.10.2006;

VISTO il verbale di Conferenza di Servizi interna in atti prot. 62949 del 25.11.2008 in cui si otteneva parere legale e si determinava la risoluzione delle problematiche riguardanti alcuni elementi progettuali del progetto di che trattasi, e precisamente:

Il progetto evidenzia l'esistenza di un passo carrabile ante-legem e non risulta esaminabile alla luce della intervenuta normativa del 1992 che diversamente risulterebbe immediatamente applicabile nel caso di modifica di ubicazione del passo carrabile rispetto a quella preesistente. Il Dirigente Il Settore, in tal senso, invita il R. di P. a chiedere modifica progettuale in virtù della rt.20 del D.P.R. 380/01;

VISTO il parere motivato nonché proposta di provvedimento conclusivo redatto dal responsabile del Procedimento in data 02.12.2008 prot. n.64438;

VISTO l'invito ad apportare modifiche al progetto originario per il rilascio del Permesso di Costruire così come sancito dal comma 4, art.20 del D.P.R. 06:06.2001 n.380, in atti prot. 0001890 del 13.01.2009;

VISTO l'invito ad apportare modifiche al progetto originario per il rilascio del Permesso di Costruire così come stabilito dalla conferenza di servizi interna del 07.10.2009, giusta nota in atti prot. 0057835 del 05.11.2009;

VISTO la trasmissione dei nuovi elaborati grafici riportanti l'originaria posizione dell'accesso carrabile nonché della documentazione propedeutica al rilascio del titolo abilitativo, in atti prot. 0060361 del 19.11.2009;



VISTO il Permesso di Costruire n.49 del 06/05/2010 - pratica di P.di C. n.161/2006, con gli elaborati adeguati alle prescrizioni del verbale di Conferenza di Servizi interna in atti prot.62949 del 25.11.2008;

VISTA la S.C.I.A. n.186/2013 in atti prot. 22688 del 30.04.2013 consistente in: *Modifica della rampa carrabile, con realizzazione di un varco di accesso su via Ravenna e spostamento del vano di accesso pedonale, con conseguente cambio di destinazione d'uso del garage a deposito;*

VISTA la relazione tecnica, allegata alla S.C.I.A. n.186/2013 in atti prot. 22688 del 30.04.2013, a firma dell'ing. Delio Cota, che relazionava: " Si precisa, in merito all'accesso carrabile, che essendo stata mutata la posizione del preesistente accesso e non avendo, il nuovo ingresso, i requisiti previsti dall'art.46 del D.P.R. 495/92, si modificherà la destinazione del locale accessibile dalla rampa da garage a deposito, non sussistendo l'obbligo di vincolo a parcheggio ex-L. 122/89";

VISTA la S.C.I.A. n. 222/2015 in atti prot. 22306 del 14.05.2015 consistente in: *Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito a Box al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box;*

VISTO il parere negativo espresso dall'Ufficio di Polizia Locale in data 07/05/2015 prot. 0020794 che recita tra l'altro: "~~tutto l'immobile, distinti in catasto al foglio 25 part. 1543, risulta essere di categoria A2 - Abitazione di tipo civile~~" in atti prot. 23079 del 19.05.2015, comunicato dal Servizio 5 Lavori Pubblici al Sig. Alfonsi Rocco;

VISTO la Sospensione Efficacia Amministrativa della S.C.I.A. n. 222/2015 in atti prot. 22306 del 14.05.2015 rilevando: "*L'intervento in oggetto è in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 (artt.44, 46 e 120) " Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i. in merito alla distanza di rispetto di 12 metri dall'incrocio più prossimo;*

VISTA la richiesta di immediato annullamento Sospensione Efficacia Amministrativa della S.C.I.A. n. 222/2015 in atti prot. 22306 14.05.2015, in atti prot. 40709 del 26.08.2015;

TUTTO ciò premesso si ribadisce che:

- il titolo di cui alla S.C.I.A. n. 222/2015 in atti prot. 22306 del 14.05.2015 non può essere rilasciato in riferimento al D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 (artt.44, 46 e 120) " Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i. in merito alla distanza di rispetto di 12 metri dall'incrocio più prossimo", così come riportato nel Permesso di Costruire n.49 del 06/05/2010 - pratica di P.di C. n.161/2006, con gli elaborati adeguati alle prescrizioni del verbale di Conferenza di Servizi interna in atti prot.62949 del 25.11.2008;

Si trasmette la presente proposta, all'attenzione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERRITORIO Arch. Rosalisa Petronelli per le valutazioni del caso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Nicola Miccolis





TORN.
G

COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

Servizio Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

Protocollo...53064.....

Modugno, 11.3 OTT. 2009.....

Al Dirigente VII Settore
Magg. Nicola Del Zotti

Al Dirigente III Settore
Ing. Emilio Petraroli

Al Funzionario Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci

Al Responsabile S.U.E.
Geom. Francesco Loiacono

Al Presidente della Commissione
Urbanistica

All'Assessore Lavori Pubblici

All'Assessore Polizia Municipale

All'Assessore Urbanistica ed Edilizia
Privata SEDE

Al Tecnici

Geom. Sergio Maiorano

Geom. Vincenzo Alfonsi

Geom. Giovanni Longo

Arch. Gaetano Ficarella

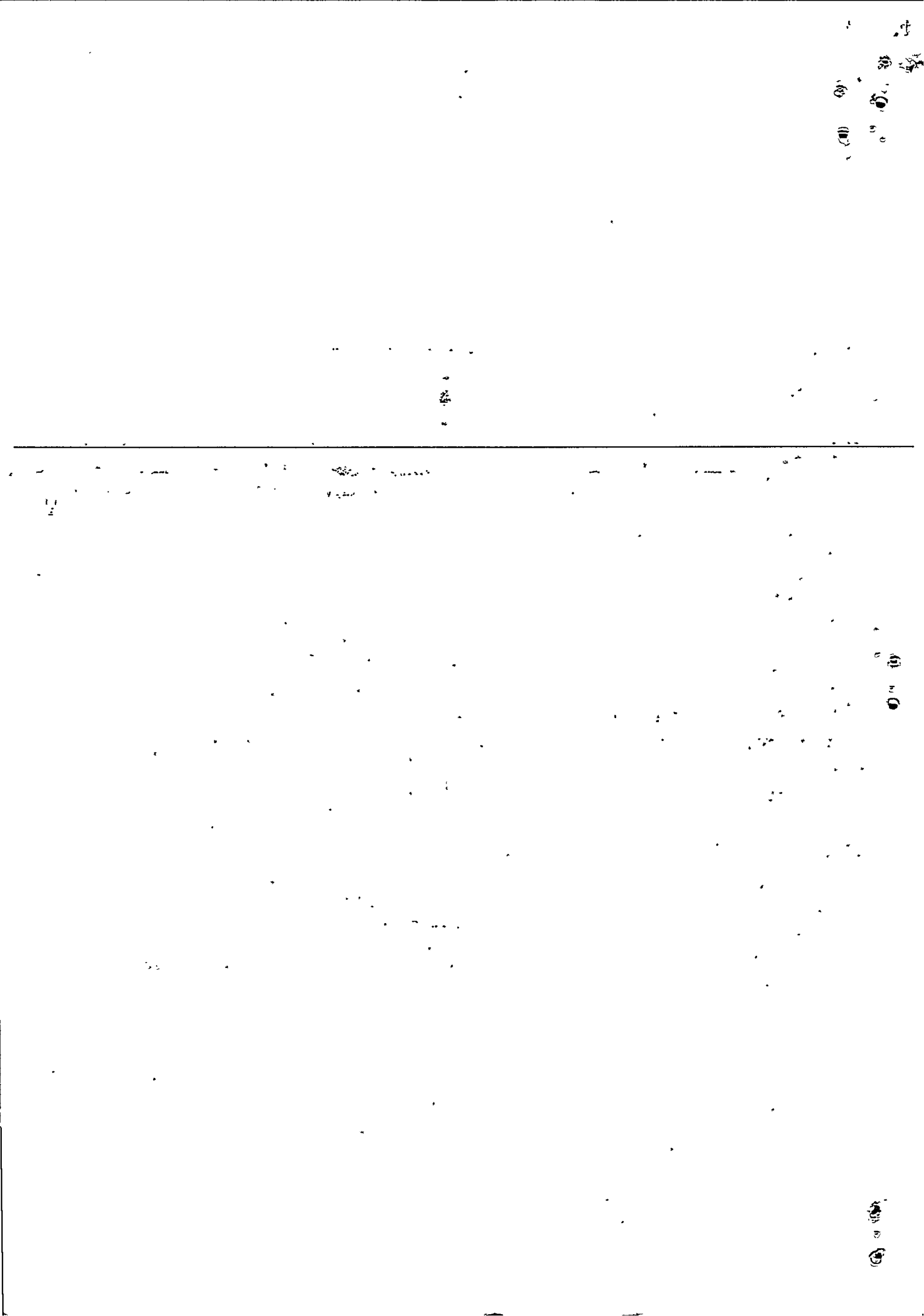
Oggetto: Trasmissione copia dell'originale del verbale di C.S.I. del 07.10.2009 e nota di trascrizione dello stesso.

Alla presente si allega copia fotostatica dell'originale del verbale di C.S.I. del 07.10.2009 e relativa nota di trascrizione.

Modugno 07.10.2009

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE II SETTORE
(Ing. Giuseppe CAPRIULO)





COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

Servizio Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

Protocollo.....

Modugno, Il

TRASCRIZIONE DEL VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA del 22.09.2009

(Determina Dirigenziale II Settore n. 861 - reg. gen. Del 22.05.2003)

L'anno **duemilanove** il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 09:00, a seguito di apposita convocazione in atti prot. 0050829 del 02.10.2009, presso la sede del II Settore comunale alla Via Rossini n. 49, 1° piano, sono presenti:

- Il Dirigente II Settore Comunale: Ing. Giuseppe Capriulo;
- Il Dirigente III Settore Comunale: Ing. Emilio Petraroli;
- Il Dirigente VII Settore: Magg. Nicola Del Zotti;
- L'Assessore all'Urbanistica: Dott. Andrea Mercurio;
- L'Assessore ai Lavori Pubblici: Ing. Antonio Corriero;
- Il Funzionario Ufficio Legale: Avv. Cristina Carlucci;
- L'Assessore alla Polizia Municipale: Sig. Giuseppe Mangialardi;
- Il Responsabile Servizio Sportello Unico Edilizia: Geom. Francesco Loiacono;
- I Tecnici: Geom. Sergio Maiorano, Geom. Vincenzo Alfonsi, Geom. Giovanni Longo;

al fine di esprimere parere consultivo, ai sensi della Determina Dirigenziale II Settore n. 861 - reg. gen. Del 22.05.2003, su alcune istanze come da elenco

Assume la presidenza l'Ing. Giuseppe Capriulo - Dirigente II Settore; svolge la funzione di segretario il Geom. Sergio Maiorano.

Tutto ciò premesso alle ore 9:45 il presidente apre la seduta.

Il Dirigente II Settore dopo aver dato lettura del verbale di conferenza di Servizi interna di 09.06.2009 prot. 32633 del 16.06.09. Si passa all'esame dei progetti in ordine cronologico.

Si ribadisce preliminarmente che la possibilità di deroga scaturisce dalla impossibilità oggettiva di poter rispettare la distanza di ml 12 dalla intersezione, essendo questa la definizione applicabile al caso di specie di interclusione dell'immobile, così come già indicato nel parere reso in data 9.6.09 in atti.

1. Istanza di P. di C. n. 101/2008: l'esame del progetto evidenzia l'effettiva interclusione dell'immobile di che trattasi. Il Comandante, nella sua qualità, rilevato che l'innesto del passo carrabile al piano interrato, essendo su Via G.B. stella, ricade nella casistica di strada con scarso traffico, in considerazione dell'attuale stato di viabilità in termini di traffico. Per quanto concerne l'adozione di opportune prescrizioni al fine di garantire la sicurezza pubblica, si precisa che gli elaborati grafici debbano riportare le indicazioni del flusso veicolare, degli specchi parabolici, segnali acustici bitonali e luminosi adeguate anche per persone non vedenti. Di tale elaborato, il Dirigente dell'Urbanistica, ritiene debba far parte degli allegati grafici al P. di C. e se ne dovrà riportare esplicito riferimento in sede di agibilità atteso che la installazione dei presidi di sicurezza di che trattasi dovrà essere ad

3

esclusiva cura e spese del titolare del P. di C. su esclusiva condivisione del Comando di P.M. Si specifica che oltre alla installazione, il titolare del P. di C. e aventi causa, dovranno assicurare la efficienza nel tempo. Tale clausola dovrà esser riportata nell'autorizzazione all'esercizio del passo carrabile.

2. Istanza di P. di C. n. 105/08: l'esame del progetto evidenzia una similitudine della casistica con quella di cui al precedente progetto (punto 1). Per quanto concerne i box a quota di pino terra afferenti Via C. Sassi, il Dirigente VII Settore preliminarmente, tenuto conto che per il progetto di che trattasi, poiché l'esigenza in termini di parcheggio è stata soddisfatta a piano interrato, prescrive una destinazione che non consenta l'utilizzo di detti locali ad autoveicoli, così come della larghezza del varco che sia tale da non consentirne tale uso. Per quanto attiene al punto 2 della su richiamata C. di S. del 9/6/09, in relazione all'accesso carrabile per il piano interrato sulla Vi G.M. Pascale si esprime parer favorevole ricorrendo i medesimi elementi di cui al caso precedente e con le medesime prescrizioni.

3. Istanza di P. di C. n. 161/06: il progetto evidenzia l'esistenza di un passo carrabile ante-legem e non risulta esaminabile alla luce della intervenuta normativa del 1992 che diversamente risulterebbe immediatamente applicabile nel caso di modifica di ubicazione del passo carrabile rispetto a quella preesistente. Il Dirigente II Settore, in tal senso, invita il R. di P. a chiedere modifica progettuale in virtù dell'art. 20 del D.P.R. 380/01.

Il Presidente rilevato che si è adempiuto all'esame dell'ordine del giorno, sottopone all'esame della C.S.I. casi analoghi, dal punto di vista delle problematiche, attesa la necessità amministrativa di chiudere i procedimenti correlati.

4. Istanza di P. di C. n. 35/08: atteso che dall'esame del progetto, nonché dalla documentazione in atti, ivi compresa la memori presentata dalla parte a fronte dell'avvio di procedimento di diniego ex art. 10/bis - Lex 241/90, in atti prot. 41846 del 30/7/09, e a modifica della precedente nota di Comando di P.M. in atti prot. 47281 del 11/9/09, si ritiene che lo stesso ricada nella fattispecie di cui ai punti 1 e 2 della citata C.S.I. del 9/6/09, si esprime parere favorevole all'intervento alle medesime condizioni fornite all'esame delle precedenti pratiche edilizie. Il Dirigente II Settore dispone la revoca del provvedimento di diniego e conseguenziale riesame della pratica.

5. Istanza di P. di C. n. 71/09: dall'esame di progetto non risulta sussistere il requisito, come sopra ritenuto necessario, di oggettiva interclusione dell'immobile rispetto alla pubblica via, ben sussistendo la possibilità di realizzazione del passo carrabile in posizione tale da garantire il rispetto della normativa vigente. Il Dirigente II Settore invita il R. di P. alla richiesta di modifica progettuale ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/01 che tenga conto di quanto su descritto.

Condiviso dagli altri componenti la Conferenza di Servizi Intera, il Dirigente II Settore dispone che tale interpretazione sia divulgata agli altri tecnici istruttori del II Settore, affinché applicata per casi futuri riconducibili a quelli in esame.

Letto, confermato e sottoscritto. Alle ore 11.15 si chiude la seduta.

NO DUEMILANOVE, IL GIORNO SETTE DEL MESE DI OTTOBRE, ALLE ORE 9:00, A SEGUITO DI
SUA CONVOCAZIONE IN ATTI PROT. 005829 DEL 02/10/2009, PRESSO LA SEDE DEL
SETTORE COMUNALE ALLA VIA ROSSINI N. 49, 12 PIANO, SONO PRESENTI:

DIREGENTE II SETTORE COMUNALE: ING. GIUSEPPE CAPRIULO
DIREGENTE III SETTORE COMUNALE: ING. EMILIO PETRADOLI
DIREGENTE VII SETTORE COMUNALE: MAGG. NICOLA DEL ZOTTI
ASSESSORE ALL'URBANISTICA: DOTT. ANDREA MERELLO
ASSESSORE LAVORI PUBBLICI: ING. ANTONIO CORRIERO
REGIDARIO UFFICIO LEGALE: AVV. CRISTINA CARLUCCI
ASSESSORE VII SETTORE COMUNALE: SIG. GIUSEPPE MANCIACARDI
RESPONSABILE S.O.E.: GEOM. FRANCESCO LOIACONO

FINE DI ESTIMARE PARERE CONSOLITIVO AI SENSI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE II SETTORE
GI - REG. GEN. DEL 22.05.2003, SU ALCUNE PRATICHE EDILIZIE EOME DA ELENCO -
LA PRESIDENZA D'ING. GIUSEPPE CAPRIULO - DIREGENTE II SETTORE, SVOLGE LA FUNZIONE
SEGRETARIO IL GEOM. SERGIO MALORANO.

POI DOPO PREMESSO ALLE ORE 09:45 IL PRESIDENTE APRE LA SEDUTA.
DIREGENTE II SETTORE, DOPO AVER DATO LETTURA DEL VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI
DATA DEL 04.06.2009 PROT. 32633 DEL 16.6.09. SI PASSA ALL'ESAME DEI PROGETTI IN
NE CENOLOGICO;

di C. N. 101/08: SI RIBANDE PRELIMINARMENTE CHE LA POSSIBILITA' DI DEBOGA SCATURISSE
DALLA IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA DI POTER DISPERARE LA DISTANZA DI
12 DALLA INTERSEZIONE, ESSENDO QUESTA LA DEFINIZIONE APPLICABILE AL CASO IN SPECIE
INTERSEZIONE DELL'IMMOBILE, CON COSTE GIA' INDICATO NEL PARERE RESO IN DATA 9.6.09
LOI.

di C. N. 101/08: L'ESAME DEL PROGETTO EVIDENZA L'EFFETTIVA INTERSEZIONE DELL'IMMOBILE
DI CHE TRATTA. IL COMANDANTE, NELLA SUA QUALITA', RIGEVATO CHE L'INNESTO DEL
PO E' CALABILE AL PIANO INTERDATO; ESSENDO SU VIA G. B. STELLA, RICADE NELLA CATEGORIA
STRADA CON SCARSO TRAFFICO, IN CONSIDERAZIONE DELL'ATTUALE STATO DI VIABILITA' IN
VINI DI TRAFFICO. PER QUANTO CONCERNE L'ADOZIONE DI ADEQUATE PRESCRIZIONI AL
DI GARANTIRE LA SICUREZZA PUBBLICA, SI PRECISA CHE GLI ELABORATI GRAFICI DEBBA
STARE LE INDICAZIONI DEL FLUSSO VEICOLARE, DEGLI SPECCHI PARABOLICI, SEGNALE
STICI E LUMINOSI BITONALI E LUMINOSI ADEGUATE ANCHE PER PERSONE NON VEDENTI.
IALE ELABORATO, IL DIREGENTE DELL'URBANISTICA, RITIENE DEBBA FAR PARTE DEGLI
GATI GRAFICI DEL P.d.C. E SE NE DOVRA' RIFERIRE ESPlicitO RIFERIMENTO IN
AL ACQUILITA' ALTO COMUNE CHE L'INSTALLAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA
DE TRATTA DOVRA' ESSERE AD ESCLUSIVA CURA E SPESA DEL TITOLARE DEL P.d.C.,
CLUBBIA CONVENZIONE DEL COMANDO DI P.H. SI SPECIFICA CHE OLTRE ALLA
LAZIONE. IL TITOLARE DEL P.d.C. E DELL'CAUSA, DOVRANNO ASSICURARE

BILITA' E' NELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL PASSO CARRABILE.

P.d.C. 10/08: L'ESAME DEL PROGETTO EVIDENZIA UNA SIMILITUDINE DELLA CARATTERISTICA DELLA VIA AL PREESISTENTE PROGETTO (PUNTO 1) - PER QUANTO CONCERNE I BOX ALLA P.T. AFFERENTI VIA C. SASSI, IL DIRIGENTE VI SI ESprime PRELIMINARMENTE IN UNO SOTTO CHE X IL PROGETTO DI CHE TRATTASI ^{POICHE'} L'ESIGENZA IN TERMINI DI PARCHEGGIO STATA SODDISFATTA A PIANO INTERBATO, PRESCRIVE UNA DESTINAZIONE INVERSA CHE IN CONSENZA L'UTILIZZO DI SPAZI LOCALI AD AUTOVEICOLI, COSI' COME DELLA EGREGIA DEL VALORE CHE SIA TALE DA NON CONSENTIRE TALE USO - E QUANTO ATTIENE AL PUNTO 2 DELLA SU RICHIAMATA C.d.S. del 9/6/09, IN AZIONE ALL'ACCESSO CARRABILE X IL PIANO INTERBATO SULLA VIA C.M. PASCALE, SI ESprime PARERE FAVOREVOLE RICORRENDO I MEDESIMI ELEMENTI ~~PER LE MEDESIME CONSIDERAZIONI~~ DI CUI AL CASO PRECEDENTI CON LE MEDESIME PRESCRIZIONI.

P.d.C. 16/08: ~~L'ESAME DEL PROGETTO EVIDENZIA CHE, ATESO CHE~~ L'ESISTENZA DI UN PASSO CARRABILE ANTE GEGRE NON RISULTA ESAMINABILE ALLA LUCE DELLA INTERVENUTA ORDINATIVA DEL 1997 CHE DIVERSAMENTE RISULTEREBBE IMMEDIATAMENTE APPLICABILE EL CASO DI MODIFICA DI UBICAZIONE DEL PASSO CARRABILE RISPETTO A QUELLA ESISTENTE. IL DIRIGENTE II SETTORE, IN TAL PENSO, INVITA L.R.d.P. A CHIEDERE MODIFICA PROGETTUALE IN VIRTU' DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 380/01.

PRESIDENTE RICEVUTO CHE SI E' ADDEBITATO ALL'ESAME DELL'ORDINE DEL GIORNO, ^{ALLEGATE} ~~TOPONE~~ ~~ALLEGATE~~ ~~DECCA~~. C.S.I. CASI ANACOGGI, DAL PUNTO DI VISTA DELLE PROSCENDE ~~ESAME~~ ~~ATTESA~~ LA NECESSITA' ATTIVA DI CHIUDERE I PROCEDIMENTI CORRELATI.

P.d.C. 31/08: ATESO CHE ALL'ESAME DEL PROGETTO, NONCHE' DELLA DOCUMENTAZIONE IN ALI, VI COMPRESA LA MEMORIA PRESENTATA DALLA PARTE A FRONTE DELL'AVVIO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGHO EX ART. 10/BI3 -LEX 241/90, IN ATTI PROT. 61846 DEL 30/7/09 A MODIFICA DELLA PRECEDENTE NOTA DEL COMANDO PM IN ATTI PROT. 67281 DEL 12/9/09, RICORDO RITIENE CHE LO STESSO PRESENTA NECCE FATTISPECIE DI CUI AI PUNTI 1 E 2 DELLA DATA C.d.S. del 9/6/09, SI ESprime PARERE FAVOREVOLE ALL'INTERVENTO ALLE DEDITE CONDAZIONI FORNITE ALL'ESAME DELLE PRECEDENTI PRATICHE EDUZZO. IL DIRIGENTE II SETTORE ~~INVITA~~ DISPONE LA REVOKA DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGHO E INSEGUENZIALO RIESAME DELLA PRATICA.

ISTANZA DI P.d.C. 7/09: ALL'ESAME DEL PROGETTO HA EVIDENZIATO LA POSSIBILITA' DI NON RISULTA SOSPENSIVO IL REQUISITO, COME SOPRA RITENUTO NECESSARIO E PRINCIPALI, DI OGGETTIVA INTERCLUSIONE DECONNICABILE RISPETTO ALLA PUBBLICA VIA, BEN SOSPENSIVO LA POSSIBILITA' DI REAUTORIZZAZIONE DEL PASSO CARRABILE IN POSIZIONE TALE DA GARANTIRE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. IL DIRIGENTE II SETTORE INVITA L' R.d.P. ALLA RICHIESTA DI MODIFICA PROGETTUALE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 380/01 CHE TENGA CONTO DI QUANTO SU DESCRITTO.

ERO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. ALLE ORE 11:15 SI CHIUSO LA SEANTA

[Handwritten signatures and marks]

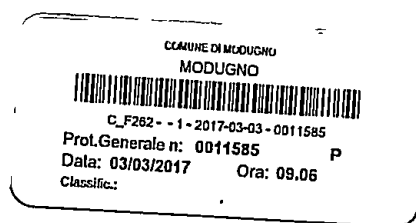


CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it



AI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DOTT.SSA ANGELA STRAZIOTA
SEDE

ALL'AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI
SEDE

Oggetto: SCIA n. 222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015 intestata a Alfonsi Rocco, ex art.22 DPR n. 380/01, per "Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box" per un immobile in Via Ravenna, n.38/30 – Fg. 25 Ptc. 1543 Sub.2.

Ricorso al Tar Puglia Bari.

Con riferimento alla nota prot. 0008660 del 16/02/2017, con la presente si trasmette la documentazione in atti al Servizio 4 e al Servizio 5 come di seguito elencate:

- 1) Comunicazione di decadenza – ex artt. 23 e 29 DPR 380/01, artt. 359 e 481 CP, art.76 DPR 445/2000 e art.19-comma 6 L. 241/90, della SCIA n.222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015, in atti prot. 69156 del 20/12/2017;
- 2) Decadenza e revoca dell'autorizzazione prot.n. 34257 del 15/07/2015 relativa all'esercizio del passo carrabile sito in Via Ravenna,28 – Modugno-, in atti prot. 4059 del 25/01/2017;

Inoltre nel merito del ricorso, l'ufficio scrivente ritiene precisare quanto segue:

- 1) La SCIA non si può ritenere perfezionata **perché fondata su asseverazioni false**;
- 2) Il rilascio del P. di C. 49/10 del 06/05/2010 era condizionato proprio al **posizionamento del passo carrabile**;
- 3) Da una ricerca effettuata agli atti, presso il servizio 5, non risulta alcuna autorizzazione di passo carrabile precedente alla richiesta oggetto di causa;

4) Il sig. Alfonsi Rocco e l'ing. Cota Delio con la SCIA non hanno chiesto l'autorizzazione, al Servizio 4, per il frazionamento catastale e il cambio d'uso senza opere da deposito a box della relativa porzione del piano seminterrato, **ma tali lavori sono stati asseverati**;

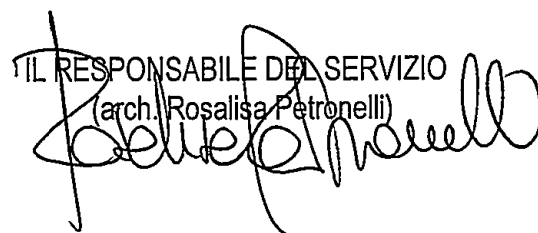
5) Il titolo abilitativo formatosi è viziato e quindi inefficace per le seguenti motivazioni: **"Falsa dichiarazione di assoggettabilità della SCIA n. 222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015"**;

Modugno, 02/03/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Nicola Miccolis)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Rosalisa Petronelli)





CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto.delt.territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot.
Rif. Prot. 22306 del 14/05/2015
RP/GF

Modugno, lì

Egr. Sig. ALFONSI Rocco
via Ravenna, 28/30
70026 MODUGNO (BA)

Egr. Ing. COTA Delio Luca
Via Catania, 14
70026 MODUGNO (BA)

Uff. di Polizia Locale
SEDE

Servizio 5 – Lavori Pubblici
SEDE

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F252 - - 1 - 2016-12-20 - 0069156

Prot. Generale n: 0069156 P

Data: 20/12/2016 Ora: 16.39

Classific.:

Oggetto: SCIA n. 222/15 prot. 22306 del 14/05/2015 intestata a Alfonsi Rocco, ex art. 22 DPR n. 380/01, per "Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box", per un immobile in via Ravenna, n. 28/30 – Fg. 25 Ptc. 1543 Sub. 2.
- COMUNICAZIONE DI DECADENZA - ex artt. 23 e 29 DPR 380/01, artt. 359 e 481 CP, art. 76 DPR 445/2000 e art. 19 – comma 6 L 241/90.

In riferimento al procedimento in oggetto, ed esperiti gli accertamenti normativi, si comunica che il titolo abilitativo formatosi è viziato e quindi inefficace per le seguenti motivazioni:

- *Falsa dichiarazione di assoggettabilità a Segnalazione Certificata di Inizio Attività delle opere in essa contenute e segnalate;*

Pertanto,

VISTO il DPR n. 380/01 e smi recante Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia, nonché L'art 19 L 241/90, così come modificata dalla L n. 124/15;

CONSIDERATO che la formazione del titolo edilizio conseguente alla SCIA in oggetto, è viziata dalla insussistenza dei requisiti, autocertificati ed asseverati, in quanto le opere in oggetto sono in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. n.495 del 16 Dicembre 1992 (artt.44, 46 e 120) " Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i. in merito alla distanza di rispetto di 12 metri dall'incrocio più prossimo", come già dichiarato, dall'Ing. Delio Luca Cota, nella relazione allegata alla S.C.I.A. n.186/2013 in atti al n. prot. 22688 del 30/04/2013:

"Si precisa, in merito all'accesso carrabile, che essendo stata mutata la posizione del preesistente accesso e non avendo, il nuovo ingresso, i requisiti dall'art.46 del D.P.R. 495/92, si modificherà la destinazione del locale accessibile dalla rampa da garage a deposito, non sussistendo l'obbligo di vincolo a parcheggio ex L.122/89".

Inoltre

DATO ATTO che, trattandosi di false dichiarazioni rese, la PA è legittimata in ogni tempo all'adozione di provvedimenti sanzionatori e repressivi di attività realizzate giusta SCIA, ai sensi dell'art 19 L 241/90.

DISPONE

la DECADENZA DELLA SCIA n. 222/15 prot. 22306 del 14/05/2015, con conseguente RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI EX ANTE. L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della emissione dei provvedimenti consequenziali per il ripristino delle condizioni di legittimità dello stato dei luoghi e relative segnalazioni alla Autorità Giudiziaria.

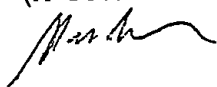
INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR Puglia ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

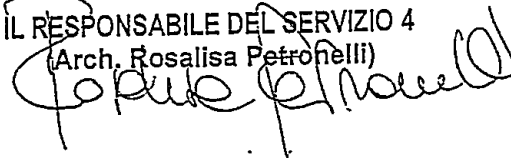
Per eventuali informazioni la SV potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento nella giornata di giovedì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, presso gli uffici del Servizio 4 - Assetto Del Territorio - del Comune di Modugno, siti in Via Rossini n. 49, secondo piano, oppure richiedendo un incontro su appuntamento rivolgendosi al tel. 080/5865391 o, alternativamente, all'indirizzo e-mail n.miccolis@comune.modugno.ba.it.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(IT Geom. Nicola Miccolis)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
(Arch. Rosalisa Petronelli)



Russo
22/12



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

III SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865333 - fax +390805865365

lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

prot. n.

Per Notifica

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO

C_F262 - 1 - 2017-01-25 - 0004059
Prot. Generale n: 0004059 P
Data: 25/01/2017 Ora: 10.45
Classific:

AL SIG. ALFONSI ROCCO
VIA RAVENNA 30
70026 MODUGNO (Ba)

Al Comandante la P.L.

Al Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione per l'esercizio del passo carrabile in via Ravenna n. 28 - intestata a Alfonsi Rocco - prot. n. 34257 del 15/07/2015 - DECADENZA E REVOCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 LL.PP.

Premesso che:

in data 15/07/2015 con prot. N. 34257 veniva rilasciata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 46 c. 2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs 495/1992, per l'esercizio del passo carrabile in via Ravenna n. 28 di dimensioni di m 3,00, al sig. Alfonsi Rocco nato a Modugno il 09.05.1972 ed ivi residente alla via Ravenna n. 30, sulla base dei seguenti atti e pareri:

- S.C.I.A. edilizia prot. N. 22306 del 14/05/2015, presentata dal sig. Alfonsi Rocco, per frazionamento catastale e cambio d'uso senza opere da deposito a box auto di porzione del piano seminterrato;
- parere favorevole del Servizio di Polizia Locale espresso in data 09/07/2015 avente prot. N. 33395;

Considerato che:

- la S.C.I.A. prot. N. 22306 del 14/05/2015 risulta essere in contrasto con il P.d.C. n. 49/2010 rilasciato in data 06/05/2010 nel quale si riporta la seguente dicitura "considerata la C.S.I. regolarmente riunitasi il giorno 7/10/2009 e conseguenziale verbale in atti prot. N. 53064 del 13/10/2009, che per quanto riguardava la pratica in questione stabiliva quanto segue: omissis... <<il progetto evidenzia l'esistenza di un passo carrabile ante-legem e non risulta esaminabile alla luce della intervenuta normativa del 1992 che diversamente risulterebbe immediatamente applicabile nel caso di modifica di ubicazione del passo carrabile rispetto a quella preesistente. Il Dirigente del II Settore, in tal senso, invita il R.d.P. a chiedere modifica progettuale in virtù dell'art. 20 del DPR 380/2001>>...omissis;
- in data 20/12/2016 con provvedimento prot. n. 69156, il Servizio 4 - Assetto del Territorio, ha disposto la decadenza della S.C.I.A. edilizia prot. N. 22306 del 14/05/2015 e il conseguente

ripristino dello stato dei luoghi, in quanto le opere oggetto della S.C.I.A. risultano in contrasto con il P.d.C. n 49/2010 e il D.P.R. n 495/1992;

- con la decadenza della innanzi indicata S.C.I.A. vengono meno i presupposti per la permanenza della autorizzazione all'esercizio del passo carrabile di via Ravenna n. 28, rilasciata al sig. Alfonsi Rocco;

Visto l'art. 107 del D.lgs n 267/2000;

Vista la comunicazione, prot. 3274 del 20.01.2017, ai sensi dell'art. 6 del Codice Di Comportamento Specifico Dei Dipendenti Comunali, approvato con D.G.C. n. 7 del 31/01/2014, del Responsabile del Servizio;

Vista la nota prot. 3468 del 23.01.2017 del Segretario Generale;

Per i sopra citati motivi;

DICHIARA LA DECADENZA E LA REVOCA

dell'Autorizzazione prot. n. 34257 del 15/07/2015 relativa all'esercizio del passo carrabile sito in via Ravenna n. 28 di dimensioni di m 3,00, rilasciata al sig. Alfonsi Rocco nato a Modugno il 09.05.1972 ed ivi residente alla via Ravenna n. 30, e per l'effetto ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi del relativo marciapiede, entro e non oltre 30 gg. dalla notifica della presente, in mancanza si procederà d'ufficio con spese a carico dell'interessato.

INFORMA

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR Puglia ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Per eventuali informazioni la S.V. potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento, sig. Vincenzo Russo, nella giornata di giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, presso gli uffici del Servizio 5 LL.PP. del Comune di Modugno, siti in Via Rossini 49, secondo piano, oppure richiedendo un incontro su appuntamento rivolgendosi al Tel.080/5865333 o alternativamente, all'indirizzo e-mail v.russo@comune.modugno.ba.it

Modugno li 18/01/2017.

Il Responsabile del Procedimento
(Vincenzo Russo)

per IL RESPONSABILE SERVIZIO 5
(Ces. Rosalisa Petronella)

RELATA DI NOTIFICA

ottoscritto Messo Notificatore.....

DICHIARA

avere notificato, in data odierna, la presente ordinanza mediante consegna di copia nelle mani di

Alfonso Rocco

lla sua qualità di..... Interessato

ita..... 30/1/2017

RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO

C_F262 - - 1 - 2017-03-09 - 0012618
Prot. Generale n: 0012618 P
Data: 09/03/2017 Ora: 10.39
Classific:

AI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DOTT.SSA ANGELA STRAZIOTA
SEDE

ALL' AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI
SEDE

Oggetto: SCIA n. 222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015 intestata a Alfonsi Rocco, ex art.22 DPR n. 380/01, per "Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box" per un immobile in Via Ravenna, n.38/30 – Fg. 25 Ptc. 1543 Sub.2.

Ricorso al Tar Puglia Bari, integrazione alla nota prot. 0011585 del 03/03/2017.

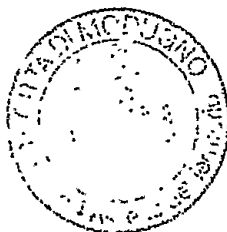
Ad integrazione della nota prot. 0011585 del 03/03/2017, a seguito di ulteriori ricerche, con riferimento al punto 3) della relazione citata si precisa che agli atti risulta presente il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, come riportato dal tecnico di parte che non equivale ad autorizzazione del passo carrabile.

Si allega:

- Scheda di denuncia della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Ricevuta di versamento;

Modugno, 09/03/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Nicola Miccolis)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Rosalisa Petrone)

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SCHEDA DI DENUNZIA

CODICE FISCALE

L N R C C 72 E 09 F 252 T

PARTITA I.V.A.

A)

SE PERSONA FISICA

Cognome

ALFONSI

Nome

ROCCO

Luogo di nascita

MODUGNO

Data di nascita

09/05/72

Sesso

M F

B) SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione

RESIDENZA O SEDE (A - B)

Via

PALERMO

N. Civico

21

C.A.P.

90026

Comune

MODUGNO

Prov. BA

☒ DICHIARAZIONE☐ VARIAZIONE☐ CESSAZIONE

Agli effetti della tassa per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche, giusta concessione n.

del

Ubicazione	Superficie (1)	Tariffa Mq.	Importo dovuto
VIA RAVENNA 28	Uso PAVIMENTO CARRABILE		
Cat. 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐	Mq. 3,00	x€ 11,135	=€ 35,160
Cat. 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐	Uso		
	Mq.	x€	=€
Cat. 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐	Uso		
	Mq.	x€	=€

IL DENUNZIANTE

MODUGNO

17.11.04

Doc. Adm.

ESTREMI VERSAMENTO

UFFICIO POSTALE

MODUGNO

BOLLETTINO N.

589

DATA VERSAMENTO

17.11.04

IMPORTO VERSATO €

35,59

N.B. Allegare alla presente denuncia gli attestati di versamento.

Il contribuente

ALFONSI ROCCO

ha presentato in data odierna la scheda di denuncia agli effetti della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

IL RESPONSABILE

GESTIONE A.P.A.

TRIBUTI COMUNALI - MODUGNO

via G. D'Onofrio, 18

DECRETO LEGISLATIVO 15/11/93, n. 507 - ESTRATTO DELLE NORME PRINCIPALI

- ART. 38** 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle provincie.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazio soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti ai servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni.
- ART. 39** 1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
- ART. 42** 2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- ART. 45** 1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed indicati nel regolamento; in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente dai banchi o dalle aree medesime.
- ART. 50** 4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento in base alle disposizioni previste dal D.Lgs. del 24.06.98 n. 213. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
- ART. 51** 1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ESTRATTO DAL D. Lgs. 18/12/97, n. 471-472-473 A MODIFICA ED INTEGRAZIONE
DI QUANTO GIÀ DISPOSTO DAL D. LGS. 15/11/93, n. 507, ART. 53

D.LGS. 18/12/97, N. 471 - ART. 13 - RITARDATI ED OMESSI VERSAMENTI DIRETTI

1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o à saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati è soggetto a sanzione amministrativa pari la trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli art. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. - 2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto.

- OMISSIS -

D.Lgs. 18/12/97, n. 472 - art. 17 - Irrogazione immediata

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

- OMISSIS -

D.Lgs. 18/12/97, n. 472 - art. 12 - Sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1997, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 53 (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta, con un minimo di € 51. - 2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51 a € 258. - 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione. - 4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del 2,5% per ogni semestre compiuto.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. **18400705** di Euro **35,59**

IMPORTO IN LETTERE **TRENTACINQUE/59**

INTESTATO A

GESTOR S.p.A.

Concessionario Comune di **MODUGNO**

CAUSALE

PASSO CARRABILE VIA RAVENNA 28 ANNO 04

MQ. 3,00 - 11^a CIP - EX R/227 R/NUOVO

ESEGUITO DA

ALFONSI ROCCO

PALESTRO, 21

VIA - ~~PIAZZA~~ **70026**

CAP **MODUGNO**

LOCALITÀ

07/039 03 17-11-04 R1

0033 €*35,59*

VCY 0589 €*1,00*

C/C 18400705

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

del / integrazione delle note più. --- del ---
a seguito di ulteriori ~~richieste~~ ~~effettuate~~,
~~per~~ con riferimento al più --- delle
relazione circa si precisa che agli atti ~~di~~
invece presente il pagamento della Tassa ^{di}
~~di~~ occupazione di suolo pubblico, ^{come a parte del} ~~che~~ ^{Tassa di}
non ~~potrebbe~~ ^{equivale} ~~ad~~ autorizzazione ^{parte -}
del pino cortile -

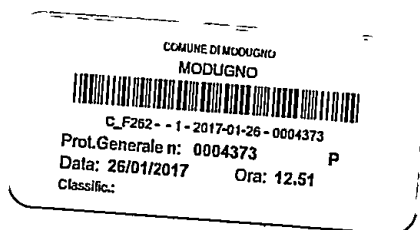


CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it



ALL' AVVOCATURA COMUNALE
SEDE

Oggetto: SCIA n., 222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015 intestata a Alfonsi Rocco, ex art. 22 DPR n. 380/01, per " Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box", per un immobile in Via Ravenna, n.38/30 – Fg. 25 ptc. 1543 Sub. 2.

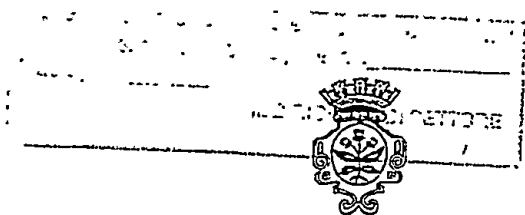
Trasmissione comunicazione di decadenza – ex artt. 23 e 29 DPR 380/01, artt. 359 e 481 CP, art.76 DPR 445/2000 e art.19 – comma 6 L. 241/90.

In riferimento alla SCIA n. 222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015 intestata a Alfonsi Rocco, si trasmette la comunicazione di decadenza – ex artt. 23 e 29 DPR 380/01, artt. 359 e 481 CP, art.76 DPR 445/2000 e art.19 – comma 6 L. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Nicola Miccolis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Rosalisa Petronelli)





CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot.
Rif. Prot. 22306 del 14/05/2015
RP/GF

Modugno, lì

Egr. Sig. ALFONSI Rocco
via Ravenna, 28/30
70026 MODUGNO (BA)

Egr. Ing. COTA Delio Luca
Via Catania, 14
70026 MODUGNO (BA)

Uff. di Polizia Locale
SEDE

Servizio 5 – Lavori Pubblici
SEDE

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - - 1 - 2016-12-20 - 0069156

Prot. Generale n: 0069156 P

Data: 20/12/2016 Ora: 16.39

Classific.:

Oggetto: SCIA n. 222/15 prot. 22306 del 14/05/2015 intestata a Alfonsi Rocco, ex art. 22 DPR n. 380/01, per "Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box". per un immobile in via Ravenna, n. 28/30 – Fg. 25 Ptc. 1543 Sub. 2.

- COMUNICAZIONE DI DECADENZA - ex artt. 23 e 29 DPR 380/01, artt. 359 e 481 CP, art. 76 DPR 445/2000 e art. 19 – comma 6 L 241/90.

In riferimento al procedimento in oggetto, ed esperiti gli accertamenti normativi, si comunica che il titolo abilitativo formatosi è viziato e quindi inefficace per le seguenti motivazioni:

- *Falsa dichiarazione di assoggettabilità a Segnalazione Certificata di Inizio Attività delle opere in essa contenute e segnalate;*

Pertanto,

VISTO il DPR n. 380/01 e s.m.i. recante Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia, nonché L'art 19 L 241/90, così come modificata dalla L n. 124/15;

CONSIDERATO che la formazione del titolo edilizio conseguente alla SCIA in oggetto, è viziata dalla insussistenza dei requisiti, autocertificati ed asseverati, in quanto le opere in oggetto sono in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. n.495 del 16 Dicembre 1992 (artt.44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i. in merito alla distanza di rispetto di 12 metri dall'incrocio più prossimo", come già dichiarato, dall'Ing. Delio Luca Cota, nella relazione allegata alla S.C.I.A. n.186/2013 in atti al n. prot. 22688 del 30/04/2013:

"Si precisa, in merito all'accesso carrabile, che essendo stata mutata la posizione del preesistente accesso e non avendo, il nuovo ingresso, i requisiti dall'art.46 del D.P.R. 495/92, si modificherà la destinazione del locale accessibile dalla rampa da garage a deposito, non sussistendo l'obbligo di vincolo a parcheggio ex L.122/89".

Inoltre

DATO ATTO che, trattandosi di false dichiarazioni rese, la PA è legittimata in ogni tempo all'adozione di provvedimenti sanzionatori e repressivi di attività realizzate giusta SCIA, ai sensi dell'art 19 L 241/90,

DISPONE

la DECADENZA DELLA SCIA n. 222/15 prot. 22306 del 14/05/2015, con conseguente RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI *EX ANTE*. L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della emissione dei provvedimenti consequenziali per il ripristino delle condizioni di legittimità dello stato dei luoghi e relative segnalazioni alla Autorità Giudiziaria.

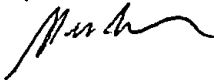
INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR Puglia ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Per eventuali informazioni la SV potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento nella giornata di giovedì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, presso gli uffici del Servizio 4 - Assetto Del Territorio - del Comune di Modugno, siti in Via Rossini n. 49, secondo piano, oppure richiedendo un incontro su appuntamento rivolgendosi al tel. 080/5865391 o, alternativamente, all'indirizzo e-mail n.miccolis@comune.modugno.ba.it.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(IT Geom. Nicola Miccolis)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
(Arch. Rosalisa Petronelli)



Russo
22/12



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - 1 - 2017-03-03 - 0011585

Prot. Generale n: 0011585 P

Data: 03/03/2017 Ora: 09.06

Classific.:

AI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DOTT.SSA ANGELA STRAZIOTA
SEDE

All'AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI
SEDE

Oggetto: SCIA n. 222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015 intestata a Alfonsi Rocco, ex art.22 DPR n. 380/01, per "Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box" per un immobile in Via Ravenna, n.38/30 – Fg. 25 Ptc. 1543 Sub.2.

-Ricorso al Tar Puglia Bari.

Con riferimento alla nota prot. 0008660 del 16/02/2017, con la presente si trasmette la documentazione in atti al Servizio 4 e al Servizio 5 come di seguito elencate:

- 1) Comunicazione di decadenza – ex artt. 23 e 29 DPR 380/01, artt. 359 e 481 CP, art.76 DPR 445/2000 e art.19-comma 6 L. 241/90, della SCIA n.222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015, in atti prot. 69156 del 20/12/2017;
- 2) Decadenza e revoca dell'autorizzazione prot.n. 34257 del 15/07/2015 relativa all'esercizio del passo carrabile sito in Via Ravenna,28 – Modugno-, in atti prot. 4059 del 25/01/2017;

Inoltre nel merito del ricorso, l'ufficio scrivente ritiene precisare quanto segue:

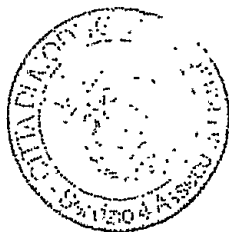
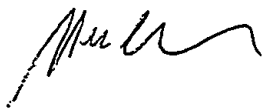
- 1) La SCIA non si può ritenere perfezionata perché fondata su asseverazioni false;
- 2) Il rilascio del P. di C. 49/10 del 06/05/2010 era condizionato proprio al posizionamento del passo carrabile;
- 3) Da una ricerca effettuata agli atti, presso il servizio 5, non risulta alcuna autorizzazione di passo carrabile precedente alla richiesta oggetto di causa;

4) Il sig. Alfonsi Rocco e l'ing. Cota Delio con la SCIA non hanno chiesto l'autorizzazione, al Servizio 4, per il frazionamento catastale e il cambio d'uso senza opere da deposito a box della relativa porzione del piano seminterrato, **ma tali lavori sono stati asseverati**;

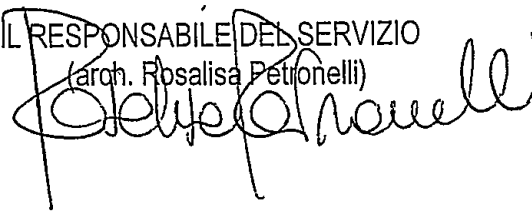
5) Il titolo abilitativo formatosi è viziato e quindi inefficace per le seguenti motivazioni: **"Falsa dichiarazione di assoggettabilità della SCIA n. 222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015"**;

Modugno, 02/03/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Nicola Miccolis)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Rosalisa Petronelli)





CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot.
Rif. Prot. 22306 del 14/05/2015
RP/GF

Modugno, li

Egr. Sig. ALFONSI Rocco
via Ravenna, 28/30
70026-MODUGNO (BA)

Egr. Ing. COTÀ Delio Luca
Via Catania, 14
70026 MODUGNO (BA)

Uff. di Polizia Locale
SEDE

Servizio 5 - Lavori Pubblici
SEDE

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 1 - 2016-12-20 - 0058156
Prot. Generale n: 0068156 P
Data: 20/12/2016 Ora: 16.39
Classific.:

Oggetto: SCIA n. 222/15 prot. 22306 del 14/05/2015 intestata a Alfonsi Rocco. ex art. 22 DPR n. 380/01. per "Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box". per un immobile in via Ravenna n. 28/30 - Fr. 25 Ptc. 1543 Sub. 2.
- COMUNICAZIONE DI DECADENZA - ex artt. 23 e 29 DPR 380/01. artt. 359 e 481 CP. art. 76 DPR 445/2000 e art. 19 - comma 6 L. 241/90.

In riferimento al procedimento in oggetto, ed esperiti gli accertamenti normativi, si comunica che il titolo abilitativo formatosi è viziato e quindi inefficace per le seguenti motivazioni:

- *Falsa dichiarazione di assoggettabilità a Segnalazione Certificata di Inizio Attività delle opere in essa contenute e segnalate;*

Pertanto,

VISTO il DPR n. 380/01 e smi recante Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia, nonché L'art 19 L. 241/90, così come modificata dalla L. n. 124/15;

CONSIDERATO che la formazione del titolo edilizio conseguente alla SCIA in oggetto, è viziata dalla insussistenza dei requisiti, autocertificati ed asseverati, in quanto le opere in oggetto sono in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i: in merito alla distanza di rispetto di 12 metri dall'incrocio più prossimo", come già dichiarato, dall'Ing. Delio Luca Cota, nella relazione allegata alla S.C.I.A. n. 186/2013 in atti al n. prot. 22688 del 30/04/2013;

"Si precisa, in merito all'accesso carrabile, che essendo stata mutata la posizione del preesistente accesso e non avendo, il nuovo ingresso, i requisiti dall'art. 46 del D.P.R. 495/92, si modificherà la destinazione del locale accessibile dalla rampa da garage a deposito, non sussistendo l'obbligo di vincolo a parcheggio ex L. 122/89".

Inoltre

DATO ATTO che, trattandosi di false dichiarazioni rese, la PA è legittimata in ogni tempo all'adozione di provvedimenti sanzionatori e repressivi di attività realizzate giusta SCIA, ai sensi dell'art 19 L. 241/90.

DISPONE

la DECADENZA DELLA SCIA n. 222/15 prot. 22306 del 14/05/2015, con conseguente RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI *EX ANTE*. L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della emissione dei provvedimenti conseguenziali per il ripristino delle condizioni di legittimità dello stato dei luoghi e relative segnalazioni alla Autorità Giudiziaria.

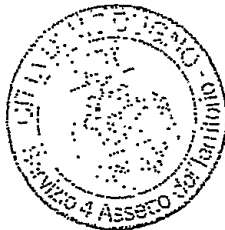
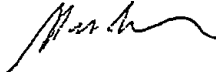
INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR Puglia ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

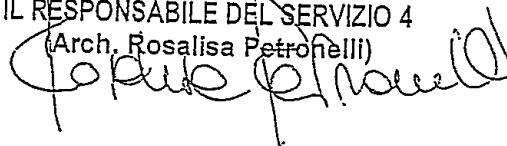
Per eventuali informazioni la SV potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento nella giornata di giovedì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, presso gli uffici del Servizio 4 - Assetto Del Territorio - del Comune di Modugno, siti in Via Rossini n. 49, secondo piano, oppure richiedendo un incontro su appuntamento rivolgendosi al tel. 080/5865391 o, alternativamente, all'indirizzo e-mail n.miccolis@comune.modugno.ba.it.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(IT Geom. Nicola Miccolis)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
(Arch. Rosalisa Petronelli)



22/12



CITTA' DI MODUGNO

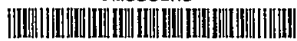
PROVINCIA DI BARI

III SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI
Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865333 - fax +390805865365
lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

prot. n.

Per Notifica

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - 1 - 2017-01-25 - 0004059

Prot. Generale n: 0004059 P

Data: 25/01/2017 Ora: 10.45

Classific:

AL SIG. ALFONSI ROCCO

VIA-RAVENNA-30

70026 MODUGNO (Ba)

Al Comandante la P.L.

Al Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione per l'esercizio del passo carrabile in via Ravenna n. 28 intestata a Alfonsi Rocco - prot. n. 34257 del 15/07/2015. DECADENZA E REVOCA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 LL.PP.

Premesso che:

in data 15/07/2015 con prot. N 34257 veniva rilasciata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 46 c. 2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs 495/1992, per l'esercizio del passo carrabile in via Ravenna n. 28 di dimensioni di m 3,00, al sig. Alfonsi Rocco nato a Modugno il 09.05.1972 ed ivi residente alla via Ravenna n. 30, sulla base dei seguenti atti e pareri:

- S.C.I.A. edilizia prot. N. 22306 del 14/05/2015, presentata dal sig. Alfonsi Rocco, per frazionamento catastale e cambio d'uso senza opere da deposito a box auto di porzione del piano seminterrato;
- parere favorevole del Servizio di Polizia Locale espresso in data 09/07/2015 avente prot. N. 33395;

Considerato che:

- la S.C.I.A. prot. N. 22306 del 14/05/2015 risulta essere in contrasto con il P.d.C. n 49/2010 rilasciato in data 06/05/2010 nel quale si riporta la seguente dicitura "considerata la C.S.I. regolarmente riunitasi il giorno 7/10/2009 e conseguenziale verbale in atti prot. N 53064 del 13/10/2009, che per quanto riguardava la pratica in questione stabiliva quanto segue: omissis... <<il progetto evidenzia l'esistenza di un passo carrabile ante-legem e non risulta esaminabile alla luce della intervenuta normativa del 1992 che diversamente risulterebbe immediatamente applicabile nel caso di modifica di ubicazione del passo carrabile rispetto a quella preesistente. Il Dirigente del II Settore, in tal senso, invita il R.d.P. a chiedere modifica progettuale in virtù dell'art. 20 del DPR 380/2001>>...omissis;
- in data 20/12/2016 con provvedimento prot. n. 69156, il Servizio 4 - Assetto del Territorio, ha disposto la decadenza della S.C.I.A. edilizia prot. N. 22306 del 14/05/2015 e il conseguente

ripristino dello stato dei luoghi, in quanto le opere oggetto della S.C.I.A. risultano in contrasto con il P.d.C. n 49/2010 e il D.P.R. n 495/1992;

- con la decadenza della innanzi indicata S.C.I.A. vengono meno i presupposti per la permanenza della autorizzazione all'esercizio del passo carrabile di via Ravenna n. 28, rilasciata al sig. Alfonsi Rocco;

Visto l'art. 107 del D.lgs n 267/2000;

Vista la comunicazione, prot. 3274 del 20.01.2017, ai sensi dell'art. 6 del Codice Di Comportamento Specifico Dei Dipendenti Comunali, approvato con D.G.C. n. 7 del 31/01/2014, del Responsabile del Servizio;

Vista la nota prot. 3468 del 23.01.2017 del Segretario Generale;

Per i sopra citati motivi;

DICHIARA LA DECADENZA E LA REVOCA

dell'Autorizzazione prot. n. 34257 del 15/07/2015 relativa all'esercizio del passo carrabile sito in via Ravenna n. 28 di dimensioni di m 3,00, rilasciata al sig. Alfonsi Rocco nato a Modugno il 09.05.1972 ed ivi residente alla via Ravenna n. 30, e per l'effetto ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi del relativo marciapiede, entro e non oltre 30 gg. dalla notifica della presente, in mancanza si procederà d'ufficio con spese a carico dell'interessato.

INFORMA

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR Puglia ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Per eventuali informazioni la S.V. potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento, sig. Vincenzo Russo, nella giornata di giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, presso gli uffici del Servizio 5 LL.PP. del Comune di Modugno, sita in Via Rossini 49, secondo piano, oppure richiedendo un incontro su appuntamento rivolgendosi al Tel.080/5865333 o alternativamente, all'indirizzo e-mail v.russo@comune.modugno.ba.it

Modugno li 18/01/2017

Il Responsabile del Procedimento
(Vincenzo Russo)

per IL RESPONSABILE SERVIZIO 5
(Arch. Rosalisa Paternelli)

RELATA DI NOTIFICA

Autografo Messo Notificatore.....

DICHIARA

avere notificato, in data odierna, la presente ordinanza mediante consegna di copia nelle mani di Alfonso Rocco

lla sua qualità di Interessato

data: 30/1/2017

IL MESSO NOTIFICATORE



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - - 1 - 2017-03-09 - 0012618

Prot. Generale n: 0012618 P

Data: 09/03/2017 Ora: 10.39

Classific.:

AI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DOTT.SSA ANGELA STRAZIOTA
SEDE

ALL' AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI
SEDE

Oggetto: SCIA n. 222/2015 prot. 22306 del 14/05/2015 intestata a Alfonsi Rocco, ex art.22 DPR n. 380/01, per "Cambio d'uso senza opere di porzione del seminterrato da deposito al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box" per un immobile in Via Ravenna, n.38/30 – Fg. 25 Ptc. 1543 Sub.2.

Ricorso al Tar Puglia Bari, integrazione alla nota prot. 0011585 del 03/03/2017.

Ad integrazione della nota prot. 0011585 del 03/03/2017, a seguito di ulteriori ricerche, con riferimento al punto 3) della relazione citata si precisa che agli atti risulta presente il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, come riportato dal tecnico di parte che non equivale ad autorizzazione del passo carrabile.

Si allega:

- Scheda di denuncia della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Ricevuta di versamento;

Modugno, 09/03/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Nicola Miccolis)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Rosalisa Petronelli)

COMUNE DI MODUGNO

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SCHEDA DI DENUNZIA

CODICE FISCALE

L N R C C 72 E 09 F Z 52 T

PARTITA I.V.A.

A)

SE PERSONA FISICA

Cognome

ALFONSI

Nome

ROCCO

Luogo di nascita

MODUGNO

Data di nascita

09/05/70

Sesso

☒ M ☐ F

B)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione

RESIDENZA O SEDE (A - B)

Via

PALERMO

N. Civico

21

C.A.P.

90026

Comune

MODUGNO

Prov.

31☒ DICHIARAZIONE☐

VARIAZIONE

☐

CESSAZIONE

Agli effetti della tassa per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche, giusta concessione n. _____ del _____

Ubicazione	Superficie (1)	Tariffa Mq.	Importo dovuto
<u>VIA RAVENNA</u> <u>28</u>	Uso <u>PASSO CARRELLI</u>		
Cat. 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐	Mq. <u>3,00</u>	x € <u>11,135</u>	= € <u>33,40</u>
Cat. 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐	Uso _____		
Cat. 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐	Mq. _____	x € _____	= € _____
Cat. 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐	Uso _____		
Cat. 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐	Mq. _____	x € _____	= € _____

IL DENUNZIANTE

MODUGNO17.11.04Ass. Amm.

ESTREMI VERSAMENTO

UFFICIO POSTALE

MODUGNO

BOLLETTINO N.

589

DATA VERSAMENTO

17.11.04

IMPORTO VERSATO €

35,59

N.B. Allegare alla presente denuncia gli attestati di versamento.

Il contribuente

ALFONSI ROCCO

ha presentato in data

odierna la scheda di denuncia agli effetti della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

IL RESPONSABILE

GESTIONEMODUGNOvia G. D. Onofri 18

RISERVATO ALL'UFFICIO

(1) SUPERFICIE: indicare arrotondamento alla misura superiore.

CATEGORIA: barrare la casella a seconda che l'occupazione insista su area appartenente alle categorie 1,2,3,4 o 5.
TARIFFA: da desumersi dall'allegato in base al tipo occupazione ed alla categoria.

DECRETO LEGISLATIVO 15/11/93, n. 507 - ESTRATTO DELLE NORME PRINCIPALI

- ART. 38**

- ART. 39

- ART. 42

- ART-45

- ART. 50

- ART: 51

ESTRATTO DAL D. Lgs. 18/12/97, n. 471-472-473 A MODIFICA ED INTEGRAZIONE
DI QUANTO GIA' DISPOSTO DAL D. LGS. 15/11/93, n. 507, ART. 53

D. LGS. 18/12/97, N. 471 - ART. 13 - RITARDA I ED OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle presunte scadenze dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non esteso alla sanzione amministrativa pari la trentina per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, insulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile; Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli art. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 633. - **2.** Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto.

- OMISSIS -

Decreto 173 - art. 17 - irrogazione immediata

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferisce possono essere assoggettate all'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

- OMISSIS -

... in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1997, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 53, concernente le sanzioni relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche è sostituito dal seguente: Art. 53 (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200 per cento della somma dovuta, con un minimo di € 51, - 2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della somma dovuta, con un minimo di € 51, - 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della somma, se dovuta, e della sanzione. - 4. Sulle somme dovute a titolo di sanzione si applicano interessi moratori in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. **18400705** di Euro **35,59**

IMPORTO IN LETTERE **TRENTACINQUE/59**

INTESTATO A

GESTOR S.p.A.

Concessionario Comune di **MODUGNO**

CAUSALE

PASSO CARRABILE VIA RAVENNA 28 ANNO 04

MQ. 3,00 m² Ctg. EX R/227 R/NUOVO

ESEGUITO DA

ALFONSI ROCCO

PALESTRO 21

VIA - **70026**

CAP **70026**

LOCALITÀ

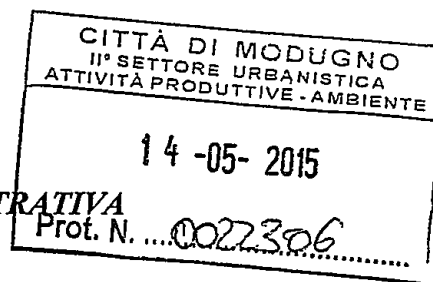
MODUGNO

07/039 03 17-11-04 R1
0033 €*35,59*
VCY 0589 €*1,00*
C/C 18400705

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

del integrazione delle vie fci. --- del ---
 di seguito di ulteriori ~~ricerche~~ ~~effettive~~,
~~per~~ con riferimento al pto. --- delle
 telefonate aida si precisa che egli ~~è~~
 risulta presente il pagamento delle Tasse
~~solo~~ occupazione di volo pubblico, ^{campi} ~~che~~ ^{particolari} ~~che~~ ^{totali}
 non ~~sono~~ ^{servite} ~~comprate~~ ad autorizzazione
 del pmo carabale -

Teasco di
 parte -

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER IL FRAZIONAMENTO
CATASTALE E IL CAMBIO D'USO SENZA OPERE DA DEPOSITO A BOX
DI PORZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN
MODUGNO ALLA VIA RAVENNA NN. 28-30.

COMMITTENTE: ROCCO ALFONSI

L'immobile oggetto della presente relazione, già oggetto di Permesso di Costruire n. 49/2010 del 06 maggio 2010, successiva S.C.I.A. di variante finale ex art.22 c. 2 D.P.R. 380/01 prot. n. 22688 del 30/04/2013, e comunicazione di ultimazione lavori con contestuale agibilità ai sensi ex art.25 c.5 bis D.P.R. 380/01 prot. n. 57268 del 11/11/2013, è sito in Modugno in via Ravenna nn. 28-30 ad angolo con via Bologna, in zona tipizzata B2 di completamento ed è altresì inserito nello "studio particolareggiato delle aree edificate esistenti" (C.R. n°344/1972 – D.R. n°633/1977).

L'intervento in oggetto è riconducibile alla casistica del comma 1 dell'art.22 del D.P.R. n.380/01, in quanto le modifiche di progetto non incidono sui parametri urbanistici autorizzati e sulle volumetrie, non comportano cambi d'uso urbanisticamente rilevanti ma anzi, al contrario, è volto ad incrementare la dotazione di standards a parcheggio.

L'intervento in oggetto consisterà nel cambio d'uso del vano deposito, accessibile dalla rampa carrabile, in box con conseguente frazionamento catastale di tale locale. Tale modifica sarà eseguita senza porre in essere alcuna lavorazione.

Considerato quanto esposto, per il suddetto intervento sussistono le condizioni di cui agli art. 22-23 del D.P.R. 380/01 e sm.i. e dell'art.19 della L. 241/90 e s.m.i.

Inoltre, come recita il comma 7 dell'art. 23, sarà cura del sottoscritto tecnico incaricato ing. Delio Cota, regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari col n.4872 emettere un certificato di collaudo finale attestante la rispondenza delle opere agli elaborati grafici presentati.

Modugno, Maggio 2015

Ing. Delio Cota



Si allega di seguito la documentazione fotografica dello stato dei luoghi

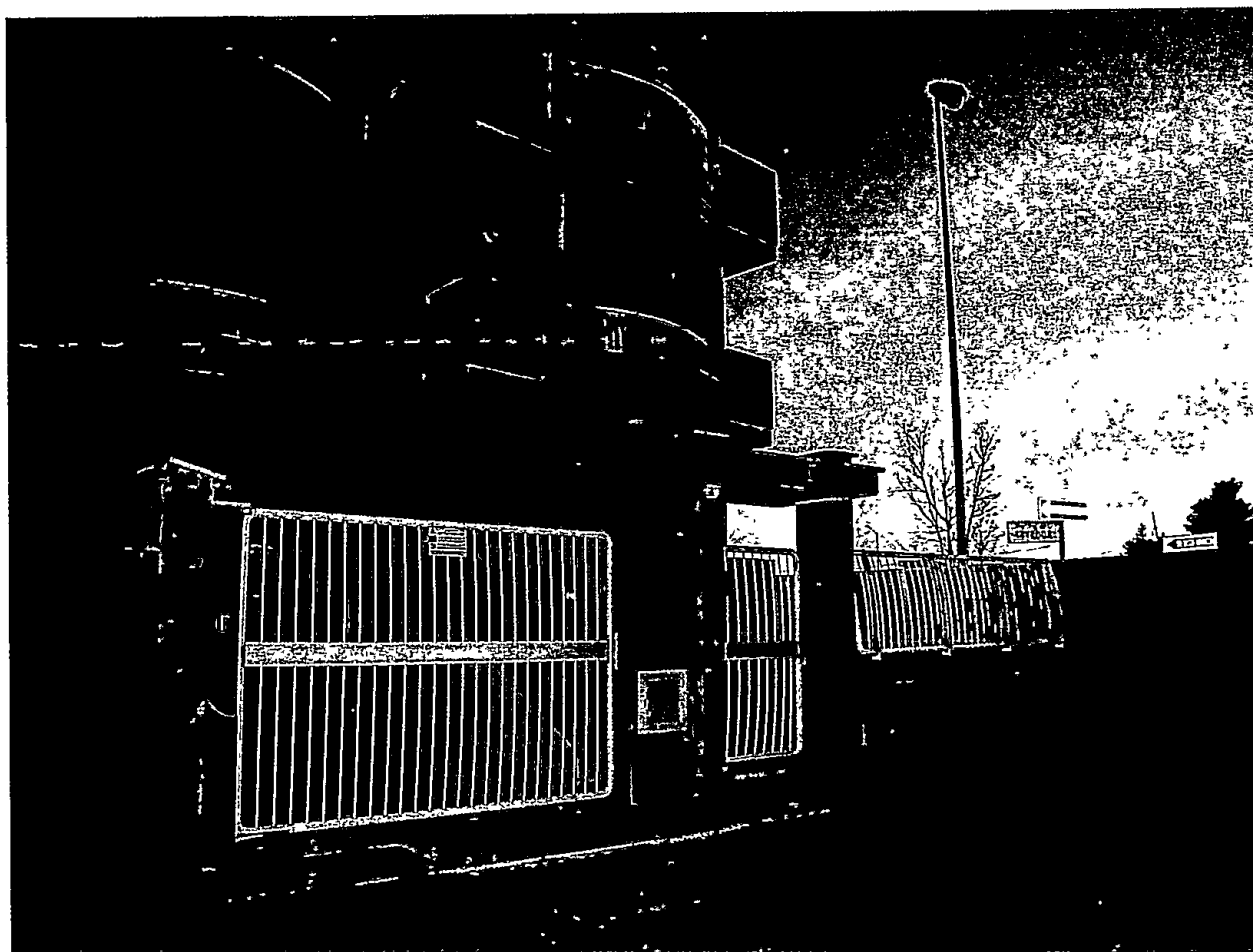


foto dell'edificio oggetto d'intervento

UFFICIO PROVINCIALE DI: BARI TERRITORIO

Situazione aggiornata al : 09/03/2017

Immobile selezionato

Catasto: **Fabbricati** Comune: **MODUGNO** Codice: **F262**
Foglio: **25** Particella: **1693** Subalterno: **8**

Elenco Intestati

☐	Nominativo o denominazione	Codice fiscale	Titolarità	Quota	Altri dati
☐	BRUNO GIUSEPPE nato a MODUGNO (BA) il 02/04/1961	BRNGPP61D02F262G	Proprieta'	1/2	
☐	CORRIERO LEONARDA nata a BARI (BA) il 18/11/1963	CRRLRD63S58A662C	Proprieta'	1/2	

UFFICIO PROVINCIALE DI: BARI TERRITORIO

Situazione aggiornata al : 09/03/2017

Immobile selezionato

Catasto: **Fabbricati** Comune: **MODUGNO** Codice: **F262**
Foglio: **25** Particella: **1693** Subalterno: **13**

Elenco Intestati

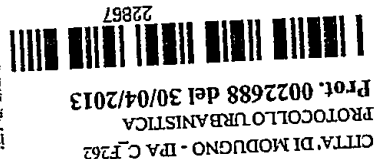
	Nominativo o denominazione	Codice fiscale	Titolarità	Quota	Altri dati
--	----------------------------	----------------	------------	-------	------------

● BRUNO GIUSEPPE nato a MODUGNO (BA) il
02/04/1961

BRNGPP61D02F262G Proprieta' 1/1

In comune
separato in 7. motormano

SCIA N. 186/2013



Diritti
Segreteria
(secondo
tabella in
vigore).



CITTÀ di MODUGNO
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Via Rossini, 49 - Modugno 70026

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Mod. agg.to al 01.04.2011

RISERVATO ALL'UFFICIO:
elementi per l'individuazione

S.C.I.A. N.

DEL

SCIA

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380, L. 30 luglio 2010 n°122, e
dell'art.19 L.241/90 come modificato ed integrato dall'art.48 della
L.122/2010)

DATI DEL DICHIARANTE:

2 MAG. 2013

1. Il sottoscritto ROCCO ALFONSI nato a MODUGNO il

09/05/1972 residente in VIA PIACENTINO N.21 - Comune

MODUGNO Prov. BA C.F./P.IVA LFN RCC72E09 F262T

tel. _____ fax _____ e-mail _____ in qualità di

(1) PROPRIETARIO

2. Il sottoscritto _____ nato a _____ il

_____ residente in _____ - Comune

_____ Prov. _____ C.F./P.IVA _____

tel. _____ fax _____ e-mail _____ in qualità

di(2) _____

(1) (2) (Indicare il titolo legittimamente: proprietario, comproprietario, ovvero possessore o avente titolo, amministratore di condominio o legale rappresentante, specificando altresì anche nome, ragione sociale e sede della società)

3. Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____, residente in _____ - Comune
_____, Prov. _____ C.F./P.IVA _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____ in qualità
di(3) _____

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE:

Destinazione urbanistica: B2 di COMPLETAMENTO

☐ catasto terreni ☒ catasto fabbricati

Foglio n. 25 P.IIa/Ie 1543 Sub. _____ Sub. _____

Foglio n. _____ P.IIa/Ie _____ Sub. _____ Sub. _____

Foglio n. _____ P.IIa/Ie _____ Sub. _____ Sub. _____

Categoria _____ Destinazione d'uso _____

Segnala/no:

ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 – ed art. 19 L.241/90 così come integrato dall'art.49, comma 4 bis della L. 30 luglio 2010 n° 122, che saranno iniziati il giorno di MOTOCOLO i lavori edili relativi all'immobile sopra identificato, meglio descritti nell'allegata relazione asseverata ed elaborati tecnici compiegati a firma di professionista abilitato.

A tal fine, consapevole/i della responsabilità cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del richiamato D.P.R. n. 445/2000.

(3) (Indicare il titolo legittimamente: proprietario, comproprietario, ovvero possessore o avente titolo, amministratore di condominio o legale rappresentante, specificando altresì anche nome, ragione sociale e sede della società)

Dichiarano/no:

A che dette opere risultano classificabili secondo la definizione dell'art. 3 del D.P.R.380/2001:

☐ manutenzione straordinaria;

☐ restauro e risanamento conservativo:

☐ ristrutturazione edilizia

☐ ristrutturazione urbanistica disciplinata da piano attuativo approvato con _____

☐ nuova costruzione disciplinata da piano attuativo approvato con _____

OVVERO:

VARIANTE IN CORSO D'OPERA alla SCIA o PERMESSO DI COSTRUIRE:

☐ Segnalazione Certificata Inizio Attività n. _____ prot. _____ del _____

☐ Denuncia Inizio Attività n. _____ prot. _____ del _____

☒ Permessi di Costruire n. 49/10 prot. _____ del 06/05/2010

-B che lo stato attuale dell'immobile, così come rappresentato negli elaborati grafici allegati, risulta conforme a:

☐ Licenza / Concessione Edilizia / Permessi di Costruire n. _____ del _____

☐ Autorizzazione Edilizia n. _____ del _____

☐ Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85 n. _____ del _____

☐ Sanatoria ex art. 13 Legge 47/85 / accertamento di conformità n. _____ del _____

☐ Denuncia di Inizio Attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. _____ del _____

☐ C.E. o P.d.C. Legge 47/85 n. _____ del _____

☐ C.E. o P.d.C. Legge 724/94 n. _____ del _____

☐ C.E. o P.d.C. Legge 326/03 e s.m.i. n. _____ del _____

☐ Primo accatastamento estremi della denuncia catastale n. _____ del _____

☐ Preesistente al 1942 (indicare se negli anni ha subito modificazioni) _____

- C di essere informato/i che i lavori in oggetto possono avere inizio alla data di della presentazione della SCIA;

D che la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data di presentazione (art. 23 comma 2 del D.P.R. 380/01) e che al termine delle lavorazioni dovrà essere presentata -allo Sportello Unico per l'Edilizia- apposita comunicazione

di fine lavori unitamente al certificato di collaudo finale, redatto dal Tecnico asseverante, che attesti la conformità dei lavori eseguiti a quanto asseverato (art. 23 comma 7 del D.P.R. 380/01).

E di essere a conoscenza che per le opere comprese nell'ambito di applicazione del D.P.R. n° 81/08 (sicurezza e salute nei cantieri), deve essere comunicato al Comune l'avvenuta trasmissione alla A.U.S.L. della notifica preliminare di cui al sopra citato decreto, e di essere consapevole/i che l'inosservanza del suddetto obbligo impedisce l'inizio dei lavori.

F Si impegna a produrre ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale ovvero dichiarazione del tecnico progettista che le opere non hanno comportato modificazioni (vedi certificato di collaudo finale).

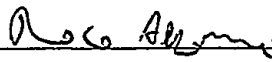
G Il progettista delle opere è ING. DEUO COTA

Solleva/no

il COMUNE DI MODUGNO da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

Modugno, APRILE 2013

firmo



Assunzione Esecuzione Lavori per le opere di cui alla presente SCIA
(la comunicazione del nominativo dell'assuntore è obbligatoria ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n°380/01)

Il sottoscritto _____, C.F. _____, nato a _____

il _____, e residente a _____ - Via _____

_____, telefono _____, nella consapevolezza della responsabilità cui può andare

incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci -come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni-

DICHIARA

di essere il legale rappresentante pro-tempore dell'Impresa COES S.R.L. Costruzioni Edili, con sede a

MODUGNO (BA) in via DEI MURISTRI N. 17, P.IVA 04850650724 ;

COMUNICA

di accettare l'incarico di esecutore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente SCIA.

Allega:

- ☐ dichiarazione afferente la composizione media annua dell'organico, distinto per qualifica e documento d'identità;
- ☐ dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- ☐ Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC) rilasciato oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili.

COSETRUZIONI
 firmata
 7/10/2017
 Tel. 0485/6650724 0485/9305609
 Part. IVA: 04850650724

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. del
28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni;

DICHIARA

di essere regolarmente iscritto all' _____ di _____ con il n. _____;

COMUNICA

di accettare l'incarico di direttore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente SCIA.

Modugno

timbro del
professionista

firma

**Comunicazione di accettazione di incarico di Progettista delle strutture
(ove previsto dalle vigenti norme)**

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a

_____ il _____, e residente a _____ - Via

_____ telefono _____, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in

caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. del
28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni;

DICHIARA

di essere regolarmente iscritto all' _____ di _____ con il n. _____;

COMUNICA

di accettare l'incarico di direttore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente SCIA.

Modugno

timbro del
professionista

firma

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLEGATI OBBLIGATORI (In rapporto al tipo di intervento)

- N° 01 copie Relazione tecnico-illustrativa dettagliata dell'intervento in aggiunta alla descrizione sintetica della relazione di Asseveramento.
- N° 01 copie ELABORATI DI PROGETTO – tutti gli elaborati devono essere riducibili in formato UNI A4 ed essere PRIVI DI CORREZIONI, ABRASIONI O RIPORTI, devono contenere, in epigrafe, l'indicazione e l'ubicazione dell'intervento, gli estremi e firma/e del Denunciante/i, del Progettista/i con il timbro professionale, corredato:
 - di stralci di P.R.G. , R.A.F.G. , P.U.T.T./P. , P.A.I. , mappa catastale, con Individuazione puntuale dell'immobile;
 - delle planimetrie quotate stato dei luoghi e di progetto (per unità immobiliari indicare destinazioni d'uso e altezze degli ambienti);
 - dei prospetti e sezioni quotate.
- Documentazione fotografica con particolare riferimento alla zona di intervento con coni visuali.
- Bilancio di produzione dei rifiuti e eventuali allegati grafici ai sensi del Regolamento Regionale n.6/2006.
- Dichiarazione, relazione ed elaborati grafici ai sensi della L. 13/89 e s.m.i..
Documento di riconoscimento di tutti i firmatari.
- Altra documentazione:

DICHIARAZIONE ART. 90 D.L.VO N. 81/08

ALLEGATI OBBLIGATORI PER IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO O TUTELA

- ☐ Autorizzazione paesaggistico - ambientale (vincolo D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.).
- ☐ Parere della Soprintendenza per immobile soggetto a vincolo storico artistico (vincolo D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) con elaborati grafici approvati.
- ☐ Fotografie interne.

ALLEGATI OBBLIGATORI PER INTERVENTI ONEROSI

- Conteggio Contributo di Costruzione compilato nello stampato allegato.
- Originale dell'attestazione di versamento sul C.C.P. n° 18318709 - intestato a Comune di Modugno, a titolo di Contributo di Costruzione.

ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE NEI CASI SPECIFICI

- ☐ Parere della A.S.L./S.I.S.P. e/o S.I.A.N. e/o S.P.E.S.A.L.
- ☐ Parere del Comando Provinciale VV.F. di Bari.
- ☐ Nulla Osta della Provincia di Bari
- ☐ Nulla Osta dell'A.N.A.S.
- ☐ Nulla Osta o Parere Ferroviario
- ☐ Copia deposito progetto degli impianti ai sensi della D.M. 37/08 (ex L. 46/90) e della L. 10/91 e s.m.i. e relativi Regolamenti di attuazione
- ☐ Relazione geologica e/o geotecnica.
- ☐ Copia dell'avvenuto deposito della progettazione strutturale.
- ☐ Nulla - Osta o parere A.d.B.
- ☐ Nulla - Osta (specificare) _____
- ☐ Fotocopia documento C.I.